CAMERA DEI DEPUTATI N. 2511-A-bis

RELAZIONI DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Corbino, *presidente;* Saggin e Giolitti, *vicepresidenti;* Repossi e Guadalupi, *segretari;* Basile, Bontade Margherita, Cotani, De Caro Raffaele, De Vita, Dugoni, Ferrarese, Ferraris, Maglietta, Miceli, Montagnana, Morelli Luigi, Novella, Pacati, Pugliese, Roselli, Sabatini, Terranova Corrado, Tremelloni, Venegoni, Vicentini e Zagari

Relatori: **Angelini, Fascetti, Foresi, Sullo**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

il 31 gennaio 1952

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione

Presentate alla Presidenza il 5 maggio 1952

CAPO I.

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I primi due articoli del disegno di legge per lo sviluppo e l'economia dell'incremento dell'occupazione, prevedono il prolungamento da 10 a 12 anni della vita della Cassa per il Mezzogiorno, l'aumento dello stanziamento annuo per altri 10 miliardi (oltre ai 100 già stanziati) a partire dall'esercizio 1954-55 e, infine, l'ampliamento della sfera di attività della Cassa, che si occuperà anche delle sistemazioni straordinarie di linee ferroviarie a grande traffico del Mezzogiorno.

* * *

La estensione della competenza della Cassa al settore ferroviario non nasce veramente da questo provvedimento.

In Senato, discutendosi il 28 novembre 1951, sulle modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della Cassa, fu presentato, da parte dei senatori Rizzo, Salomone, Borromeo ed altri, un emendamento, in virtù del quale doveva essere consentito alla Cassa di devolvere una parte dei prestiti esteri all'attuazione di particolari progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico, necessari per la valorizzazione dei prodotti

agricoli e per la industrializzazione dell'Italia meridionale.

I proponenti affermavano che la industrializzazione non sarebbe diventata una realtà finché le ferrovie non fosserò state sistemate. L'emendamento ebbe larga eco favorevole. Dichiararono di votare a favore tra gli altri il senatore Priolo, a nome del gruppo socialista, e il senatore Musolino.

Il Senato approvò la proposta, nonostante che il Governo e la Commissione si opponessero. Il Ministro Campilli faceva notare che la via del prestito estero non era idonea a risolvere il problema che aveva bisogno di ben più organiche soluzioni. Infatti, nonostante l'approvazione dell'emendamento Rizzo, è ben difficile – se non impossibile – che i prestiti esteri possano dare un impulso effettivo, anche per la loro esiguità, alla sistemazione ferroviaria delle grandi linee del Sud.

Così il Governo ha ritenuto di proporre al Parlamento di aggiungere, agli altri compiti della Cassa da esplicare in forma ordinaria anche quello delle sistemazioni ferroviarie del Sud.

Da parte dell'opposizione si è fatto rilevare che sarebbe stato più giusto attribuire senz'altro al Ministero dei trasporti il compito di provvedere alle sistemazioni, stanziando in bilancio, o con legge speciale, i fondi necessari e si è anche affacciata la ipotesi che si vogliano estromettere le Ferrovie dello Stato dalla esecuzione delle opere.

È stato chiarito, invece, che l'Amministrazione ferroviaria eseguirà essa stessa le opere, ricevendo i lavori in concessione dalla Cassa per il Mezzogiorno, come già accade per l'A. N. A. S.

I fondi vengono assegnati alla Cassa sopratutto perché il programma sia determinato, nel quadro del generale coordinamento degli sforzi per l'Italia meridionale, dallo speciale Comitato dei Ministri previsto dalla legge istitutiva della Cassa.

La Commissione ha anzi ritenuto di eliminare una, forse casuale manchevolezza del disegno di legge, includendo il Ministro dei trasporti nel Comitato dei Ministri, in maniera che egli possa partecipare ai lavori con il suo apporto di competenza specifica.

I lavori ferroviari, le cui progettazioni si prevedono piuttosto celeri, permetteranno alla Cassa per il Mezzogiorno di accelerare l'inevitabile processo di *rodaggio* che ha in questi mesi fatto tanto discutere competenti e non competenti.

Si è accusato la Cassa per il Mezzogiorno di non aver effettivamente speso i 100 miliardi annui che il Tesoro ha versato. Si è dimenticato facilmente una regola elementare delle opere pubbliche: che solo in un triennio la somma stanziata viene totalmente erogata. È la regola che spiega gli inevitabili residui passivi del Ministero dei lavori pubblici, residui che tuttavia si stabilizzano quando l'andamento degli stanziamenti è costante.

Le accuse alla Cassa sono poco fondate.

È appena il caso di ricordare che al 30 aprile 1952, cioè due mesi prima della scadenza del secondo esercizio finanziario della Cassa, i progetti approvati risultano ammontare ad un importo di 157.333 milioni di lire mentre gli appalti raggiungono 123.573 milioni di lire.

Si tenga presente che sui 200 miliardi stanziati per l'esercizio 1950-51 e 1951-52, solo 144 sono utilizzabili per opere di competenza della Cassa, mentre 56 sono assegnati agli Enti di riforma: se ne deve concludere che tutte le somme a disposizione sono state superate dai progetti approvati. Si arriverà presto ad impegnare in anticipo le somme degli esercizi venturi, in maniera che in prosieguo di tempo le erogazioni coincideranno con i versamenti trimestrali del Tesoro.

* * *

Oltre alla estensione dei compiti, il disegno di legge prevede l'aumento degli stanziamenti.

I colleghi dell'opposizione hanno rilevato che gli impegni riguardano le future legislature e non hanno nessun riflesso immediato sulla occupazione e sulla produzione.

L'osservazione non è esatta: anzitutto, perché si può programmare sin da adesso, organicamente, un piano di opere, anche se si riferisce a realizzazioni future (e la programmazione significa possibilità di progettare, senza giungere impreparati a cercare affannosamente i mezzi per realizzare all'ultima ora); poi, perché molte opere possono essere anche eseguite prima, dal momento che si ha la sicurezza della futura disponibilità dei fondi.

L'ampliamento del piano finanziario della Cassa per il Mezzogiorno permetterà la sistemazione dei bacini montani. Su 13 milioni di ettari di superficie, i bacini montani sono alcune centinaia. Per 300 di essi, è stato riconosciuto che l'intervento ha carattere di pubblica utilità e che deve avvenire a totale carico dello Stato. La estensione del disordine

idrogeologico si può affermare che sia di non meno di 4.200.000 ettari ripartiti come segue: Isola d'Elba, ettari 6800; Marche (Ascoli Piceno), 63.500; Lazio (Rieti, Frosinone e Latina), 331.000; Abruzzo e Molise, 778.000; Campania, 322.000; Basilicata, 778.000; Puglie, 327.000; Calabria, 788.000; Sicilia, 635.000; Sardegna, 214.000.

Alcuni bacini sono stati inclusi nel primo programma formulato dal Comitato dei Ministri per 50 miliardi. La maggior parte dei bacini montani è rimasta, invece, al di fuori di esso.

L'esigenza di provvedere è resa più viva, rispetto alla pubblica opinione, dalla constatazione dei danni sofferti nei recenti nubifragi.

La spesa integrale dovrebbe essere di altri 175 miliardi e riguarderebbe soprattutto le Calabrie, per circa 60 miliardi.

La Commissione ha condiviso pienamente la esigenza di provvedere alla sistemazione dei bacini montani. Ha, tuttavia, richiamato l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere anche, con un piano economico e razionale, a dotare tutti i Comuni del Mezzogiorno e delle Isole di acquedotti moderni e sufficienti, nonché di operare più efficacemente nel campo della viabilità minore.

Il Ministro Campilli, che è intervenuto di persona ai lavori della Commissione dando tutti gli elementi richiesti, ha dichiarato che è suo proposito risolvere integralmente il problema idrico: per ora ha fatto redigere un piano generale di massima. Si propone inoltre di fare studiare e approvare, dal punto di vista tecnico, i progetti per ciascun acquedotto, anche locale, in maniera che siano gettate le basi della esecuzione delle opere, le quali non potranno tardare, una volta risolti i problemi della esistenza delle acque e della loro migliore utilizzazione dal punto di vista tecnico-finanziario.

* * *

La Commissione ha approvato i primi due articoli del disegno di legge senza modifiche di gran rilievo, tranne le seguenti:

1°) la già ricordata inclusione del Ministro dei trasporti nel Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

2°) la precisazione che gli acquedotti e le fognature possono essere costruiti anche isolatamente, senza che siano inclusi in complessi organici;

3°) l'aumento dello stanziamento annuale da 100 a 110 miliardi a partire dall'esercizio finanziario 1953-54 e non dal 1954-55: tuttavia, lo stanziamento del 1961-62 viene ridotto a 100 miliardi, in maniera che il maggior onere del disegno di legge rimane sempre di 280 miliardi.

SULLO, *Relatore*.

CAPI II e III.

CREDITO PER MACCHINE AGRICOLE, OPERE IRRIGUE E COSTRUZIONI RURALI CREDITO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questi ultimi anni tecnici ed esperti hanno lamentato una particolare carenza di investimenti nel settore agricolo. Qualcuno ha giustificato la deficienza con le preoccupazioni di molti agricoltori per le minacce su di loro incombenti fino a ieri, tanto da ridurli ad inerte attesa; altri ha attribuito la causa delle insufficienze allo sforzo della finanza statale unicamente protesa alla esecuzione della riforma fondiaria.

In queste valutazioni si può ritrovare una certa esagerazione polemica nascente da impostazione politica da noi non condivisa. Non si può però negare che una crisi degli investimenti ci sia. È realtà su cui non possiamo chiudere gli occhi.

Il Governo, presentando un piano agricolo pluriennale, ha accolto fondate istanze della pubblica opinione, ispirate insieme a finalità produttivistiche e sociali.

* * *

Tentare di soddisfare contemporaneamente tutti i bisogni dell'agricoltura sarebbe stata fatica vana, superiore alle nostre forze.

Era d'uopo individuare alcune tra le zone di depressione in cui più urgente apparisse l'intervento: saggezza politica impone la concentrazione degli sforzi ad evitare dispersioni.

I settori prescelti dovevano permettere soprattutto:

a) l'incremento del reddito e della produzione;

b) l'aumento della occupazione agricola e possibilmente anche industriale;

c) l'elevazione del tenore di vita dei lavoratori della terra.

È sembrato che la irrigazione, la meccanizzazione agraria e la edilizia rurale dovessero essere i primi obiettivi.

Prima fra tutti la irrigazione.

Essa mirabilmente concilia il proposito di mettere a frutto più integralmente la terra

con l'ansia di impiegare in maggiore misura e con continuità manodopera inutilizzata.

Nel 1947 il ricostituito Comitato per le bonifiche condusse a termine un analitico studio sulle irrigazioni italiane suscettibili di realizzazione immediata: da esso risulta l'incremento effettivo previsto per ettaro: del grado di attività in giornate lavorative, del carico di bestiame in quintali e del prodotto lordo vendibile in lire 1938.

Tranne che in qualche rarissimo caso, come nella piana meridionale pisana, in cui si prevedeva un incremento di giornate lavorative per ettaro di appena venti unità (dalle sessanta attuali a ottanta future), in linea generale l'incremento si pensava dovesse essere di almeno cinquanta giornate nei comprensorî del centro-nord e di sessanta in quelli meridionali, raggiungendosi così un raddoppiamento della manodopera. Punte massime di incremento superiori alle cento giornate lavorative si toccavano nei comprensorî del Volturno, del Sarno, delle zone meridionali di Bari, delle piccole irrigazioni lucane, di Sant'Eufemia, del Campidano, della Sicilia.

Il prodotto lordo vendibile superava di almeno il 50 per cento quello del corrispondente terreno asciutto e, in alcuni casi, era previso decuplicato.

L'irrigazione trova due ostacoli: nella inadeguatezza delle risorse idriche e nelle difficoltà di mercato dei prodotti.

Quanto al primo ostacolo, la tecnica della irrigazione a pioggia ha reso possibile un minor consumo di acqua per ettaro.

Il sistema a scorrimento assai difficilmente permette un consumo inferiore a 1-1,5 litri al secondo per ettaro: il sistema a pioggia ha ridotto il rapporto fino a 0,50-0,25 litri al secondo.

Il secondo ostacolo, lo smercio dei prodotti, non è da sottovalutare: indubbiamente l'aumento della produzione connesso con lo sviluppo della irrigazione creerà problemi che andranno seriamente vagliati e risolti, sia per il consumo interno che per l'esportazione. Sarebbe però erroneo rinunziare a trarre profitto dall'agricoltura per evitare di trovarsi un giorno di fronte a crisi eventuali di superproduzione, in qualche periodo contingente.

La meccanizzazione agraria a sua volta è esigenza di natura produttivistica alla quale il nostro paese non può sottrarsi nel generale moto internazionale: i suoi riflessi sulla occupazione in agricoltura possono essere anche non sempre positivi, ma in cambio essa influisce favorevolmente sul settore industriale.

Lo stato di depressione del nostro paese nel settore della meccanizzazione può essere rilevato da un attento esame della situazione del parco trattici.

Alla fine del 1950, in Italia, risultava una trattrice per ogni 232 ettari di seminativo: in Inghilterra ve ne era una ogni 30 ettari, negli Stati Uniti una ogni 47, nella Germania occidentale una ogni 153, in Francia una ogni 212.

Al 1° gennaio 1951 figuravano in esercizio 56.224 trattrici: calcolando in un quindicennio la vita della trattrice, il solo rinnovo annuale esigerebbe che entrassero in esercizio circa 3.600 nuove macchine per ciascun anno.

Dalle statistiche dell'U. M. A. risulta invece che nel 1949 entrarono in servizio solo 3.167 trattrici, di cui 515 estere, e che nel 1950 ne entrarono 5.634, di cui 1.912 estere.

Indipendentemente dal confronto con gli altri paesi, assai istruttivo è l'esame della distribuzione delle trattrici nell'interno del territorio nazionale. La densità media delle trattrici al 1° gennaio 1951 era di una trattrice per ogni 232 ettari, come abbiamo detto: la media era puramente aritmetica perché tra una regione e un'altra le disuguaglianze raggiungevano massimi notevolissimi di variazione.

Nel Veneto si poteva trovare una trattrice per ogni 80 ettari, in Lombardia si saliva a 105 ettari, in Toscana a 329, in Sicilia a 847, nella Venezia Giulia a 1828.

L'Italia settentrionale concentrava in se stessa ben 40.008 delle trattrici esistenti, mentre in Italia centrale, meridionale e insulare se ne contavano in tutto 16.216.

Così, per conseguenza, mentre il Veneto, pur essendo la regione più intensamente motorizzata, dovrebbe egualmente raddoppiare il suo parco trattrici per raggiungere il limite normale di aratura annua della trattrice media (40 ettari), le altre regioni sono assai distanti da un grado anche mediocre di motorizzazione.

Conviene infine far presente che ancora ora il numero delle trattrici estere supera quello delle trattrici nazionali. Le trattrici estere erano 29.396 al 1° gennaio 1951 contro 26.828 nazionali. Ove si fossero comprese nel calcolo anche le trattrici derivate, esse rappresentavano sempre il 44,1 per cento del totale italiano.

Continua il lento processo di valorizzazione di impiego delle trattrici nazionali, iniziatosi verso il 1932-34 quando le trattrici straniere rappresentavano quasi l'80 per cento della nostra consistenza. Nel 1950 si è però verificata ancora una volta una ecce-

denza delle importazioni sulle esportazioni: la produzione fu di 8.600 trattrici, delle quali 1.421 furono esportate, importandosene 2.150.

L'aspetto negativo della produzione italiana è la presenza sul mercato di numerosissimi tipi di macchine, che andrebbero ridotti per consentire una diminuzione dei prezzi ed una selezione qualitativa più idonea. Incoraggiando la produzione italiana, si dovranno dettare norme tecniche che consentano più razionali metodi di costruzione e ripartizione di compiti tra le diverse ditte.

La meccanizzazione non riguarda naturalmente soltanto le trattrici.

Macchine per la lavorazione e preparazione del terreno, da raccolta e da fienagione, per la trebbiatura, per la prima lavorazione del prodotto sono egualmente necessarie alla agricoltura italiana, per la quale nel complesso si ritiene che il fabbisogno medio nazionale annuo sia di 50.000 tonnellate.

Anche per le trebbiatrici la situazione è deficitaria.

Si può notare soltanto che la distribuzione geografica di esse presenta minore squilibrio tra le varie regioni. che quella delle trattici. Alla fine del 1950 se ne contavano in Italia settentrionale 18.466 contro 16.174 esistenti nel centro-sud e nelle isole.

Il terzo settore è quello relativo alla costruzione di edifici rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli.

Da molti anni si cerca di venire incontro a richieste sempre crescenti di provvidenze, richieste che peraltro non possono che rallegrarci.

L'insediamento dei coltivatori nel fondo è garanzia di continuità di lavoro operoso: è certezza, altresì, di progressiva elevazione del tenore di vita dei rurali.

Secondo i dati dell'*Annuario statistico 1939-42* (compilato a cura dell'Istituto centrale di statistica) dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1942, si spesero per fabbricati rurali 1822 milioni, pari a circa 110 miliardi oderni, con una media annua di 8 miliardi.

Nel 1939-40, nel 1940-41 e nel 1941-42 si raggiunse il più alto livello di spesa; rispettivamente di 307, 362 e 262 milioni di lire, pari a un dipresso, a 18, 22 e 16 miliardi in valuta attuale.

Nei più recenti anni di questo dopoguerra si son potute sussidiare opere di miglioramento fondiario per case coloniche, quasi esclusivamente con i fondi E. R. P., per cifre non disprezzabili.

Nel solo esercizio 1949-50, è stata autorizzata la costruzione di 8562 case coloniche per 33.005 vani: conviene a pena rilevare che nel 1940-41 – anno più felice dell'anteguerra a questo riguardo – si sussidiarono solo 4767 abitazioni!

Anche per il ricovero di bestiame, mentre nel 1939-40 si toccò la punta massima di 46.075 capi ricoverati, nel 1949-50 i ricoveri autorizzati furono 10.115 per 66.906 capi.

Malgrado i mezzi offerti dall'E. R. P., gran numero di istanze non ha potuto trovare accoglimento per deficienza di fondi.

Di qui la urgenza di provvedere.

* * *

Determinati tre settori di azione, occorreva scegliere lo strumento tecnicamente idoneo ad incoraggiare la privata iniziativa, a stimolarla, ad integrarla, senza far carico allo Stato di ogni peso.

Bisognava far ricorso ancora una volta al sistema classico? Al sistema cioè del contributo dello Stato alla spesa del privato, ai sensi della legge sulla bonifica integrale (15 febbraio 1933, n. 215)?

Il contributo in capitale presenta serî inconvenienti, che si possono così brevemente riassumere:

1°) pur non essendo altissime le percentuali previste dalla legge, gli interessati, mediante preventivi inflazionati e controlli assai poco diligenti, per non dire piuttosto compiacenti, riescono a farsi pagare quasi tutta l'opera nella sua integralità: *l'onere ricade sulla collettività, il godimento spetta al privato*;

2°) per conseguenza, anche se gli stanziamenti sono cospicui, tutto si risolve nella erogazione di fondi ad una ristretta cerchia di beneficiarî, mentre fuori dell'uscio rimangono invano a bussare migliaia di richiedenti, che non riconoscono oggettività ed imparzialità alla selezione effettuata e attribuiscono a *segnalazioni* e *raccomandazioni* ogni graduatoria;

3°) le segnalazioni, una volta operate, sono legate ad una procedura esecutiva irta di più o meno utili adempimenti formali, che seminano lo sgomento nei cittadini e che li lasciano delusi, in una lunga attesa, di anni più che di mesi.

La Commissione condivide il punto di vista del Ministro di usare leve diverse dal contributo in capitale per i settori della irrigazione, della meccanizzazione e dell'edilizia rurale ed approva la proposta costituzione

di un Fondo di rotazione per prestiti e mutui di favore da concedere agli agricoltori: fondo che, mediante la anticipazione da parte dello Stato di 25 miliardi annui per cinque esercizî a partire dal prossimo, consente di mobilitare in un decennio circa 480 miliardi di lire.

Il Fondo di rotazione nelle intenzioni del Ministro dell'agricoltura, è configurato come un organismo snello ed elastico: la Commissione ha cercato di perfezionarne la struttura con opportuni ritocchi.

Entro il 31 ottobre 1952, con decreti del Ministro dell'agricoltura di concerto con il Ministro del tesoro, dovranno essere ripartiti tra gli Istituti di credito prescelti i primi 50 miliardi, corrispondenti alle anticipazioni degli esercizî 1952-53 e 1953-54: entro il 31 ottobre 1953 saranno ripartiti i fondi dell'esercizio 1954-55, e così ulteriormente gli anni successivi.

Il sistema di ripartire i fondi tra le banche preventivamente, con almeno otto mesi di anticipo sull'esercizio finanziario sul quale sono assegnati, è suggerito dalla esperienza: se le istruttorie non vengono iniziate con un congruo margine di tempo, le somme a disposizione rimarrebbero a lungo bloccate sulla carta senza utilizzazione.

Gli Istituti di credito, nel limite a ciascuno di essi stabilito, procederanno alla selezione delle richieste con criterio puramente economico, e con il pieno rispetto, con le eccezioni previste dalla presente legge, delle norme vigenti in materia di ordinamento del credito agrario.

Per tale motivo, le operazioni per l'acquisto di macchine andranno considerate come operazioni di credito agrario di esercizio, da perfezionare con prestiti, mediante cambiale agraria di durata non superiore a cinque anni; le operazioni per la irrigazione e per la costruzione dei fabbricati rurali saranno invece comprese nel credito agrario di miglioramento e consisteranno in prestiti e mutui, da estinguere in rate annuali superiori a cinque anni.

La Commissione è stata quasi unanime nel riconoscere giusto il termine di cinque anni per l'ammortamento dei prestiti per lo acquisto di macchine: si è trovata divisa nella valutazione del tempo necessario all'ammortamento degli impianti di irrigazione e dei fabbricati rurali.

Alcuni commissarî hanno fatto notare che la irrigazione comporta, oltre alla spesa dell'impianto, altre opere accessorie di sistemazione dei terreni, di dotazione di bestiame e di concimazioni straordinarie, il cui costo può giungere sino al 50 per cento dell'impianto di irrigazione vero e proprio.

D'altra parte, pur essendo da tutti ammesso che il regime irriguo comporta un forte aumento di reddito, si deve tener presente che tale incremento avviene gradualmente, dopo almeno due o tre anni dall'inizio dei lavori di trasformazione: cinque anni sarebbero perciò pochi per l'ammortamento.

A maggioranza, la Commissione ha deciso di conservare il termine di cinque anni per le irrigazioni a pioggia, il cui rendimento è più immediato e costante, e di elevare ad otto anni il termine per la irrigazione a scorrimento.

Il Governo ha fatto le sue riserve sulla modifica perché essa comporterebbe difficoltà di carattere tecnico nella distinzione dei prestiti e dei mutui da concedere sulla stessa aliquota del Fondo (7,5 miliardi all'anno).

Il conflitto tra il punto di vista della maggioranza della Commissione e le preoccupazioni relative alla procedura di distribuzione che assillano il Governo potrebbe forse trovare opportuna soluzione con la elevazione, per esempio, a sei anni, in maniera indiscriminata, del periodo di ammortamento per la irrigazione, senza che si adotti la distinzione tra la irrigazione a pioggia e gli altri sistemi di irrigazione.

Analoghe riserve il Governo ha avanzato a proposito di altra discriminazione, tra gli edifici destinati ad abitazione dei coltivatori e quelli adibiti a ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli.

Poiché questi ultimi edifici hanno una redditività piuttosto piena ed immediata, la Commissione ha infatti ritenuto a maggioranza di proporre di ridurre da dieci ad otto anni il loro ammortamento, prolungando da dieci a dodici quello delle abitazioni rurali, che vanno invece considerate sotto un profilo spiccatamente sociale.

* * *

Si è accesa una discussione sugli Istituti di credito a cui debba essere consentito di compiere le operazioni previste dalla legge.

Alcuni commissari erano perplessi sulla facoltà di prescegliere anche Istituti esercenti il credito ordinario. Sembrava loro che fosse piuttosto difficile a tali Istituti crearsi improvvisamente una attrezzatura per il credito agrario a costi meno elevati di quelli praticati da Istituti specializzati che lavorano nel settore da anni. Il precedente appariva poi pericoloso, in linea di principio.

Il Ministro dell'agricoltura ha insistito nel chiedere che non si limitasse la scelta agli Ispituti specializzati: egli spera che si possa, giovandosi della concorrenza, ottenere una riduzione al minimo della quota spettante agli Istituti, a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte.

Il Ministero del tesoro, dovendo intervenire in occasione della stipulazione delle convenzioni, potrà fare ogni obiezione ove la scelta ricada su istituti inidonei.

Gli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario potranno essere preferiti a parità di condizioni.

La Commissione ha perciò aderito al punto di vista del Ministro e, ad evitare che si creasse una sperequazione tra gli Istituti di credito prescelti dal punto di vista tributario, ha proposto altresì che per i mutui sia applicata l'imposta fissa di registro ed ipotecaria, indipendentemente dalla qualità della banca che concede il prestito.

* * *

La Commissione non ha esaminato l'articolo 12 del disegno di legge che prevede l'autorizzazione di spesa di lire 13 miliardi per opere pubbliche di bonifica e per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario.

Tuttavia, nella discussione generale era emerso un voto al Governo perché si provvedesse con maggiore larghezza alla erogazione di fondi per i miglioramenti fondiari, ritenuti assolutamente insufficienti. Tale voto non contraddice al giudizio espresso precedentemente sugli inconvenienti del sistema del contributo in capitale.

Mentre i mutui di favore possono egregiamente servire per la meccanizzazione, per la irrigazione e per l'edilizia rurale, vi sono molti altri settori di interesse più collettivo che individuale: si cita ad esempio la costruzione di strade interpoderali e la diffusione della energia elettrica nelle campagne.

I mutui ed i prestiti possono anche trovare ostacoli insormontabili nella situazione economica di certe zone depresse.

La Commissione ritiene che il sistema classico del contributo in capitale vada limitato a certe opere ed a certe zone, ma non vada abbandonato. In tale convinzione esprime l'augurio che i fondi siano aumentati.

SULLÒ, *Relatore*.

CAPO IV.

CREDITO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE

PREMESSA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel susseguirsi di tanti avvenimenti, il 1947 ci sembra ormai lontano. Invece sono trascorsi appena quattro anni dal periodo in cui la nostra economia stava ogni giorno perdendo vitalità quanto più slittava sul piano inclinato dell'inflazione.

Se la guerra aveva distrutto un'altissima percentuale della nostra attrezzatura produttiva, il dopoguerra aveva notevolmente aggravato la nostra situazione perché le forze demolitrici « circolazione-svalutazione monetaria » e « prezzi-salari » sempre in aumento investivano, distruggendolo, il capitale monetario che costituiva il risparmio del lavoro di generazioni e generazioni.

Con una popolazione la cui propensione al consumo, dopo le privazioni della guerra, era stata portata all'esasperazione, in condizioni quindi di necessità e psicologiche di non poter o voler risparmiare, l'arresto del processo inflazionistico e la ripresa della nostra economia apparivano irrealizzabili: tanto più che non tutte le forze del Paese operavano in senso ricostruttivo. In un sistema economico come il nostro che si basa sulla iniziativa privata, anche se integrata dall'intervento dello Stato, senza il capitale occorrente alla produzione, sia pure come strumento valorizzato dall'attività umana, e senza la continua destinazione al risparmio di parte del reddito per offrirlo nuovamente alla produzione, non è possibile ricostruire o consolidare l'apparato produttivo, senza del quale non si crea nuova ricchezza da ridistribuire nella più ampia solidarietà nazionale.

Pertanto la difesa della moneta e quindi del risparmio si imponeva come premessa necessaria alla ricostruzione produttiva, per rimanere poi come perno sul quale fare girare tutta la nostra economia. Dovrebbe ormai essere evidente che se non vi è stabilita monetaria non vi è risparmio, e se non vi è risparmio non vi sono nuovi investimenti, cioè non vi è dilatazione nei programmi di lavoro e conseguentemente incremento nella occupazione e nel reddito.

Come controspinta all'inflazione, fu usato, quale principale strumento, il sistema creditizio ordinario. Attraverso questo sistema, gli investimenti furono limitati alla quantità del risparmio privato monetario che via via andava formandosi mentre la circolazione si ade-

guava alle necessità della produzione e degli scambi. Ma se questo indirizzo può apparire ad un osservatore superficiale come mortificatore della produzione (il che non è stato come oggettivamente lo stanno a dimostrare gli indici di produzione), contemporaneamente lo Stato faceva ampio credito, per fini eminentemente produttivi e sociali, a medio e a lungo termine al settore industriale per provvedere alla costruzione, ricostruzione, riconversione e al rimodernamento degli impianti.

FONDI PUBBLICI DI IMPIEGO O DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI ALL'INDUSTRIA

La indicazione dei provvedimenti presi e che qui elenchiamo stanno a dimostrare, sufficientemente, quale contributo sia stato dato dallo Stato alle aziende private e a quelle dell'I. R. I. per facilitare il loro più sollecito rientro sul piano produttivo ed economico.

Ripresa economica della nazione (decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367):

Fondo di garanzia statale	Milioni	25.000		
Contributi interessi (per 4 anni)	»	3.000		
			Milioni	28.000

Riconversione di imprese industriali (decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 499):

Fondo statale di impiego			Milioni	13.000

Fondo per il finanziamento industrie meccaniche (decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, legge 17 ottobre 1950, n. 840):

Fondo statale di impiego			»	65.000

Finanziamenti Eximbank (decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891):

Fondo garanzia statale per dollari 100.000.000			»	63 .75

Industrializzazione del Mezzogiorno (decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121; legge 9 maggio 1950, n. 261):

Anticipazioni del Tesoro	Milioni	30.000		
Obbligazioni	»	20.000		
Buoni fruttiferi Banco di Napoli	»	3.720		
Fondo statale contributo interessi	»	1.200		
			Milioni	54.920

Credito medie e piccole imprese industriali (decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419):

Fondo statale di impiego			»	5.000

Finanziamenti per acquisti macchinari e attrezzature:

a) in dollari E. R. P. (legge 3 dicembre 1948, n. 1425; legge 21 agosto 1949, n. 730; legge 30 luglio 1950, n. 723) per dollari 285.000.000			»	178.000
b) in sterline (legge 18 aprile 1950, n. 258) per lire sterline 50.000.000			»	86.250
c) in lire (legge 18 aprile 1950, n. 258; legge 4 novembre 1950, n. 922)			»	30.000

Industrializzazione del Trentino e riattivazione industrie giuliane e dalmate (legge 27 ottobre 1950, n. 910):

Fondo di garanzia statale	Milioni	9.000		
Contributo interessi (per 4 anni)	»	720		
			Milioni	9.720

Finanziamento aziende sinistrate per pubbliche calamità (legge 21 agosto 1949, n. 638; legge 13 febbraio 1952, n. 50):				
Fondo statale	Milioni	5.000		
Fondo contributi	»	2.250		
			milioni	7.250
Finanziamento all'industria siderurgica (legge 28 luglio 1950, n. 722)			»	14.200
Finanziamenti costruzioni navali (legge 8 marzo 1949, n. 75; legge 5 settembre 1951, n. 902):				
Fondo statale	Milioni	34.450		
Fondo garanzie statali	»	47.000		
			»	81.450
Aumento fondo dotazione I. R. I. (legge 30 agosto 1951, n. 940)			»	60.000
Totale			Milioni	696.540

Occorre inoltre aggiungere i finanziamenti effettuati dall'I. M. I., come credito industriale ordinario, per un ammontare complessivo di circa 80 miliardi di lire.

Molti dei fondi sovra elencati, al loro rientro sono stati reimpiegati a rotazione, per cui i finanziamenti effettivi superano largamente in volume la cifra degli stanziamenti. Non sono state invece considerate le obbligazioni garantite dallo Stato (per alcune diecine di miliardi di lire) perché collocate sul mercato.

Se si tiene presente che a fine del 1947 i depositi delle aziende di credito ammontavano complessivamente a 1014 miliardi di lire, apparirà ancora più evidente l'apporto dato dallo Stato al credito industriale.

Come resulta dai provvedimenti presi, i finanziamenti hanno avuto un netto orientamento a favore della grande industria. Così doveva essere per ragioni sociali e produttive.

La politica commerciale di liberalizzazione presuppone un apparato produttivo tecnicamento aggiornato, che possa lavorare al più basso costo e per i mercati più ampî. Il nostro paese, non soltanto aveva da ricostruire buona parte del suo apparato produttivo, ma quel che rimaneva della grande industria era in massima parte tecnicamente superato. L'autarchia, se per alcuni aspetti aveva stimolato la nostra tecnica, per altri e per i più importanti, ci aveva estraniato dal progresso e ci poneva in netta inferiorità di fronte alla produzione estera. Le trasformazioni effettuate in questi anni nel settore della grande industria o in corso di attuazione hanno portato ormai il nostro paese sulla linea dei più progrediti paesi industriali.

FONDI PUBBLICI DI IMPIEGO O DI GARANZIA PER IL FINANZIAMENTO ALLA MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA

Le Sezioni speciali e gli Istituti regionali per il credito alle medie e piccole industrie.

Anche parte della media e piccola industria ha aggiornato i suoi impianti; ma dobbiamo riconoscere che i mezzi messi a disposizione della media e piccola industria sono stati nettamente inferiori al bisogno. Ciò perché mentre ad esse avrebbe potuto particolarmente provvedere il normale sistema bancario, di fatto questo ha evitato per quanto gli è stato possibile, di far credito a medio e a lungo termine: non soltanto perché questo genere di operazioni non rientra nella normale attività di molti istituti, ma essenzialmente per la forte domanda di credito ordinario di fronte all'offerta.

Questa situazione è stata tenuta presente dal Governo e dal Parlamento e mentre di alcune provvidenze per la grande industria ne sono state fatte beneficiare anche la media e la piccola industria, alcuni provvedimenti sono stati presi particolarmente per queste. Infatti:

in ordine al decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, sono state effettuate a medie e piccole industrie n. 176 operazioni di finanziamento per un ammontare complessivo di	Milioni	6.344

in ordine al decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, sono state effettuate a medie e piccole industrie n. 26 operazioni di finanziamento per un ammontare complessivo di Milioni 673

in ordine al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e alla legge 9 maggio 1950, n. 261, sono state effettuate a piccole e medie industrie:

dal *Banco di Napoli* n. 450 operazioni di finanziamento per . . » 17.062

dal *Banco di Sicilia* n. 141 operazioni di finanziamento per . . . » 8.000

dal *Banco di Sardegna* n. 21 operazioni di finanziamento per . . . » 561,2

in ordine alle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425; 21 agosto 1949, n. 730; 30 luglio 1950, n. 723, a medie e piccole industrie sono state effettuate operazioni di finanziamento:

a mezzo I. M. I. per Dollari 13.042.091

a mezzo A.R.A.R per » 3.696.130

in ordine alla legge 18 aprile 1950, n. 258, a medie e piccole industrie sono state effettuate operazioni di finanziamento per Sterline 1.400.749

È particolarmente interessante rilevare che, nel complesso dei provvedimenti presi a favore della media e piccola industria, due tendono alla specializzazione del credito.

Uno è il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, col quale: *a*) venne istituita presso la Banca nazionale del lavoro una Sezione speciale, con personalità distinta da quella della Banca, per esercitare il credito nell'Italia centro-settentrionale a favore delle medie e piccole industrie, utilizzando il fondo di dotazione di 275 milioni di lire (1) e il fondo di garanzia di 2 miliardi di lire anticipato dal Tesoro dello Stato; *b*) venne disposto che presso le Sezioni, già esistenti, di Credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia fossero tenute gestioni separate per le operazioni di credito a favore delle medie e piccole imprese industriali, per le quali venne costituito dal Tesoro dello Stato un fondo di garanzia: presso il Banco di Napoli, con competenza sul Mezzogiorno d'Italia, compresa la Sardegna (per la quale poi è stato costituito il Banco di Sardegna) di due miliardi di lire e presso il Banco di Sicilia, con competenza sulla Sicilia, di un miliardo di lire.

Le operazioni di finanziamento alle medie e piccole imprese, in ordine al decreto legislativo sovra indicato, sono state:

per la Banca Nazionale del Lavoro n. 773 per Milioni 7.181,522

Le concessioni, il cui importo complessivo supera la disponibilità fissa di milioni di lire 2.275,000, sono state rese possibili dal reinvestimento dei rientri e degli utili,

Il totale delle domande pervenute alla Banca Nazionale del Lavoro ascende a 1504 per un ammontare di finanziamento richiesto di milioni lire 15.725,900.

per il Banco di Napoli n. 704 per » 4.752,070

Al dicembre 1950 risultavano giacenti presso il Banco di Napoli, per essere esaminate, oltre n. 368 domande per un importo complessivo di milioni di lire 3.270,330.

Il Fondo di garanzia statale è stato aumentato di altre lire 1.280 milioni di buoni fruttiferi emessi dal Banco di Napoli.

(1) Apportato per:

100 milioni di lire dallo Stato

100 milioni di lire dalla Banca Nazionale del Lavoro

50 milioni di lire dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane

25 milioni di lire dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane.

Anche detto fondo è è stato da tempo esaurito e i maggiori finanziamenti gravano solo sul gettito dei rientri per rate scadute.

per il Banco di Sicilia n. 283 per milioni 1.997,950

L'altro provvedimento è la legge 22 giugno 1950, n. 445: con questa si prevede la costituzione in ogni regione, con la partecipazione degli Istituti ed aziende di credito di cui alla legge bancaria 12 marzo 1936, n. 375, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie. Gli istituti dovrebbero trarre i mezzi necessarî per il cedito: dal proprio fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti statali, dalla emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi, nonché dall'apertura di crediti in conto corrente che gli istituti partecipanti potranno eventualmente accordare.

Questa la attuale situazione. Non vi è dubbio che in periodo di riordinamento della economia, tutti i provvedimenti hanno sempre una loro efficacia; ma non vi è altresì dubbio che quei provvedimenti, in una economia normalizzata o in successiva evoluzione, appaiono sfasati ed insufficienti.

Si impone, pertanto, un provvedimento per riordinare il sistema del credito a medio termine e una massa monetaria imponente per assicurare alla media e piccola industria l'aggiornamento tecnico, lo sviluppo produttivo e il consolidamento economico.

A questo appunto tende il « Mediocredito » la cui costituzione e i cui compiti sono previsti dal capo IV del disegno di legge n. 2511 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione).

RAPPORTO E LIMITI FRA LA GRANDE MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA

Nonostante che nell'attuale sistema economico la grande industria, forte della sua organizzazione finanziaria-tecnico-commerciale dia l'impressione di costituire l'elemento determinante per valutare la capacità produttiva di un Paese, nella realtà non è così. La grande industria ha certamente un notevole peso nella produzione e nella economia di un paese; ma poiché essa deve avere precisi settori di mercato, ne viene come conseguenza che per altri settori deve operare la media e la piccola industria che in ogni paese, e non soltanto in Italia costituiscono sempre la nervatura più estesa e più salda della economia.

Negli Stati Uniti d'America, ove il sistema capitalistico ha portato, per la razionalizzazione del lavoro, a creare aziende di dimensioni mai viste, nel 1945, le aziende produttive, in rapporto al numero dei dipendenti, avevano fra loro questa proporzione (1):

Numero dei dipendenti	Percentuale di tutte le imprese	Percentuale di tutti i dipendenti
1 — 5	93,0	35
6 — 300	6,7	30
301 — 1000	0,2	10
1001 — 10000	0,1	10
sopra — 10000	0,05	15

Il che sta a dimostrare che le medie e le piccole imprese costituiscono, anche in quel sistema economico, la parte più importante del complesso produttivo.

Per il nostro Paese non abbiamo purtroppo elementi precisi perché non sono stati ancora pubblicati i dati raccolti nel censimento industriale effettuato il 4 e 5 novembre 1951, dati che sarebbe stato di sommo interesse consultare. Ma anche da altri elementi è possibile trarre la convinzione che la media e piccola industria costituiscono la parte più importante del nostro complesso produttivo.

Al 31 dicembre 1951 risultavano infatti associate alla Confederazione generale dell'industria italiana (con meno di 100 dipendenti) queste aziende: (2).

aziende fino a 10 dipendenti	n. 51.012	per dipendenti	n. 196.570
» da 11 a 50 »	n. 19.758	»	n. 422.986
» da 51 a 100 »	n. 3.853	»	n. 265.727
Totale aziende . . .	n. 74.623	per dipendenti	n. 885.283

(1) DAUGHERTY and DAUGHERTY: *Principes of Political Economy*, New-York, 1950.

(2) Il Notiziario per le piccole aziende industriali, n. 8, supplemento al n. 16 del 17 aprile 1952 de *L'Organizzazione Industriale.*

La media è di circa 10 dipendenti per azienda; media che si abbassa notevolmente se facciamo il rapporto tra le ditte industriali e gli addetti ad esse, quale risulta dai primi dati del censimento industriale (1). Poiché sarebbero state censite n. 802.063 ditte con n. 5.014.466 addetti, la media si riduce ad essere di poco superiore a 6 addetti per ogni ditta. Anche se questa è una media generale, appare evidente la grande prevalenza della media e piccola industria, tanto più se si considera che al 31 dicembre 1950, su un totale di 20.931 società per azioni, (2) ve ne erano:

con capitale nominale azionario da 100 a 250 milioni di lire . . N. 281

con capitale nominale azionario da 250 a 500 milioni di lire . . N. 173

con capitale nominale azionario con oltre 500 milioni di lire . . N. 232

I dati del censimento potranno inoltre servire di orientamento anche per una più precisa delimitazione fra grande, media e piccola industria, e ciò per avere più aggiornati elementi di indagine. Sarà certamente impossibile arrivare ad una esatta classificazione di esse, non soltanto perché la classificazione va logicamente inquadrata nel sistema economico e nel tempo nel quale la industria opera, ma anche perché non vi è, e non ci può essere, per fenomeni di osmosi, una netta linea di demarcazione fra grande e media industria e fra media e piccola industria; comunque una migliore selezione delle aziende si può ottenere tenendo conto del capitale sociale o dell'attivo lordo, del numero dei dipendenti, del volume della produzione e delle vendite, del mercato delle aziende etc.

STABILITÀ E DISTRIBUZIONE DEI PROFITTI NELLA GRANDE, MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA

È interessante inoltre rilevare l'influenza che il fattore « dimensione » ha nella variabilità del profitto, nelle diverse circostanze ambientali e di fase ciclica delle imprese. In uno studio fatto nel 1941, Guido Rossetti (1) esaminati i bilanci di imprese riferentisi al periodo che va dal 1930 al 1939 (contenuti nella XVI edizione del volume della Associazione fra le Società italiane per azioni), ad un periodo cioè in cui la nostra economia ebbe nei primi anni una sensibile depressione e negli ultimi una notevole ripresa, calcolò la variabilità assoluta dei profitti delle imprese, che furono divise in otto classi secondo l'ammontare del capitale.

Gli indici medi ottenuti furono i seguenti:

Classe	Imprese con capitale				
1	da	1	a 2	milioni	0.82
2	»	2	a 5	»	0.80
3	»	5	a 10	»	0.54
4	»	10	a 25	»	0.54
5	»	25	a 50	»	0.18
6	»	50	a 100	»	0.36
7	»	100	a 250	»	0.32
8	»	oltre	250	»	0.40

Dall'esame della tabella si scorge che l'indice decresce gradualmente a mano a mano che si passa dalle classi minori alle maggiori: fino a quella che raccoglie i capitali da 25 a 50 milioni, la quinta, per la quale si ottiene l'indice più basso, ossia la maggiore stabilità del profitto; per poi risalire e ritornare, dopo una leggera flessione, poco al di sotto delle classi terza e quarta. Questo sta a dimostrare che la stabilità del profitto era massima nelle imprese di media dimensione, minima in quelle di piccola dimensione. Anche se i bilanci hanno una percentuale di non veridicità, rimane comunque una seria indicazione: che nella piccola industria non si ha la combinazione più favorevole alla costanza dei redditi, come pure non è possibile raggiungere nella grande industria, nonostante l'alto grado della sua organizzazione finanziaria-tecnico-commerciale, la maggiore stabilità di profitti.

Ciò per noi principalmente dipende: nella piccola industria, dalla preponderanza dell'attività personale dell'imprenditore sul capitale (sorge quindi la necessità di adeguare il capitale, sia pure col credito, alla capacità di lavoro dell'imprenditore per una più efficiente fusione dei fattori produttivi); nella grande industria, dalla dimensione del mercato (per cui si impone di liberare gli scambi).

(1) Tabella pubblicata nell'articolo di D. COPPOLA d'ANNA: Il *censimento* dell'industria e del commercio, in *24 Ore* del 2 aprile 1952; sono stati tolti le ditte commerciali e gli addetti al commercio.

(2) *Annuario Statistico Italiano 1951:* dati rilevati dall'Associazione per le società italiane per azioni.

(1) GUIDO ROSSETTI: *Dimensione di imprese e stabilità di profitto;* Riv. di « Storia Economica », 1941.

La dimensione della media impresa risulta invece la più adatta per conseguire stabilità nei profitti.

In un precedente studio, Libero Lenti (1), aveva dimostrato che la migliore coordinazione dei fattori produttivi avviene a mezza via fra la piccola e media impresa, con tendenza ad avvicinarsi alle dimensioni di media ampiezza, e che pertanto la distribuzione dei profitti è proporzionalmente superiore per i capitali investiti in imprese di dimensione media.

Esaminati infatti i bilanci delle imprese industriali nel periodo che va dal 1927 al 1939 (contenuti nella XIII edizione del volume della Associazione fra le Società italiane per azioni) e divise le imprese in 8 classi secondo l'ammontare del capitale (lo studio del Rossetti aveva seguito il criterio adottato in precedenza dal Lenti per cui vi è fra i due studi un certo parallelismo), le elaborazioni dettero i seguenti risultati:

Classe	Imprese con capitale	Profitto medio
1	da 1 a 2 milioni	— 1,28
2	» 2 a 5 »	— 0,001
3	» 5 a 10 »	+ 1,26
4	» 10 a 25 »	+ 3,70
5	» 25 a 50 »	+ 4,77
6	» 50 a 100 »	+ 4,96
7	» 100 a 250 »	+ 4,01
8	oltre i 250 »	+ 4,44

Dall'esame della Tabella appare evidente che il più alto profitto percentuale non si ha né per le classi maggiori, né per le classi inferiori di capitale. Vi è un graduale passaggio da perdite maggiori a perdite minori e da profitti minori a profitti maggiori, tanto più aumentano i capitali impiegati, e ciò fino alle imprese di media grandezza (classe quinta e sesta); poi i profitti nuovamente discendono. La media impresa appare perciò come la « dimensione ottima » per distribuire profitti più elevati.

Conseguentemente, sia pure con le riserve che devono essere fatte quando gli studi tengono conto del materiale costituito dai bilanci pubblicati dalle società e ai particolari periodi ai quali gli studi si riferiscono, si può concludere che la impresa di media dimensione è quella che realizza al tempo stesso *più alti* e *più costanti redditi*.

(1) L. LENTI: *Guadagnano di più le grandi, le medie o le piccole intraprese?* in « Riforma Sociale », gennaio-febbraio 1935.

LEGGE DI INCREMENTO E LEGGE DI INTEGRAZIONE

Le considerazioni sovra svolte ci impegnano a dire al Governo e al Parlamento che occorre fare quanto più è possibile per la media e piccola industria. È questo il momento di agire perché ormai è stata od è avviata a compimento la ricostruzione, la riconversione e l'aggiornamento tecnico della grande industria: condizione essenziale per passare poi all'ammodernamento e al ridimensionamento della media e piccola industria.

L'ordinamento industriale, fino dal suo sorgere ha avuto periodi di stasi, alternati a periodi di forte evoluzione. Anche l'ordinamento industriale ha la sua storia, i successi e le crisi; ma la industrializzazione del mondo intero è sempre in espansione e il numero degli addetti è in aumento. Sembrava che col sistema di fabbrica, iniziatosi in Inghilterra oltre un secolo e mezzo fa, il mestiere dovesse completamente sparire, ed invece l'artigiano, che dette la spinta iniziale alla piccola industria, continua nella sua insostituibile funzione produttiva e sociale. È avvenuto che nella evoluzione dei tempi, della tecnica e della organizzazione, vi è stato un continuo e successivo adeguamento alle necessità produttive e di mercato tali da realizzare, nella scala sempre più elevata della produzione e nell'area sempre più ampia del consumo, una saldatura fra i vari elementi produttivi — artigianato, piccola, media e grande fabbrica — per cui si è avuto un conseguente progressivo miglioramento nelle condizioni economiche e sociali dei popoli.

La legge di incremento non ha operato a schiacciamento del più debole; ma anzi, come negli organismi fisiologici, dai gangli motori si è irradiata forza vitale alla periferia. I dati statistici sul numero delle aziende e sui lavoratori occupati stanno oggettivamente a dimostrare la esattezza della legge. La quale ha operato nei vari momenti storici: in rapporto al progresso della tecnica, alla quantità del capitale mobile da impiegare e all'ampiezza del mercato.

Di regola, in situazioni normali, ogni innovazione tecnica e eventuali ampiamenti di mercato, coi necessari finanziamenti, vanno più prontamente a vantaggio della grande industria, strutturalmente più sensibile della media e piccola industria; non poteva fare eccezione a questa regola, dopo la guerra, la nostra grande industria alla quale, per la sua ricostruzione e riconversione, si sono

offerti, come mai nel passato, mezzi tecnici e finanziari e un mercato liberalizzato. La grande industria è venuta così ad assumere, nel nostro settore produttivo, una nuova posizione che richiede, necessariamente, uno spostamento, un accomodamento della media e piccola industria nel nuovo ambiente storico-economico; e ciò fino a che la produzione non abbia ritrovato il nuovo equilibrio sopra una diversa proporzione e dimensione fra grande, media e piccola industria.

È la stessa grande industria che provoca la rinascita e la espansione della media e piccola industria: direttamente creando nuove occasioni di lavoro per le medie e piccole industrie; indirettamente creando benessere e di conseguenza aumentando le richieste dei prodotti della media e piccola industria.

Le imprese della media e piccola industria potranno cambiare, nei confronti di quelle della grande industria, proporzione e dimensione, ma continueranno sempre nella loro produttività. Potrà anche verificarsi che alcune di esse vengano eliminate; altre certamente ne sorgeranno, spinte dalla dinamica della legge di integrazione per la quale le diverse imprese sul piano della produzione si completano come « tutti gli organismi si completano nella vita del cosmo » (TONIOLO).

Spetta pertanto alla nostra media e piccola industria riproporzionarsi e dimensionarsi, in rapporto alla nuova grande industria del Paese, secondo le esigenze della tecnica e del mercato: con quei capitali mobili che saranno messi a sua disposizione dalla nuova struttura del credito e medio termine, al vertice della quale è l'istituendo « Mediocredito ».

IL « MEDIOCREDITO » E LA NUOVA STRUTTURA DEL CREDITO A MEDIO TERMINE PER LA MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA

Con l'articolo 13 del disegno di legge si istituisce l'*Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie* (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.

L'Istituto deve provvedere al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine (ed indicati dal Ministro del tesoro con suo decreto, sentito il Comitato interministeriale del credito, articolo 15), al fine di integrarne la disponibilità finanziaria, per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali.

Agli istituti già autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, altri se ne aggiungeranno (articolo 15): molte iniziative per la costituzione degli istituti regionali previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono in corso di realizzazione: in Toscana, in Piemonte, in Lombardia, nelle Marche, nel Veneto. Occorre fare una armonica struttura bancaria che si irradi capillarmente: per permettere un rapido affluire e defluire di capitali, dal vertice alla base e dalla base alla media e piccola industria senza deviazioni e senza vischiosità, senza cioè gli inconvenienti del passato, le perdite di tempo, le inutili e gravose spese; perché vi sia diretta conoscenza di situazioni e di uomini e quindi torni ad operare nuovamente l'elemento « fiducia » che, quando manca, e a distanza di centinaia di chilometri manca sempre, si trasforma in una serie opprimente di cautele che finiscono col danneggiare l'impresa.

Il « Mediocredito » è autorizzato ad effettuare agli istituti suddetti:

a) il risconto di effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di medie e piccole imprese industriali;

b) finanziamenti contro cessione in garanzia, di crediti concessi come sopra in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Può inoltre assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari o buoni pluriennali emessi anche in serie speciali dagli istituti e aziende di credito anzidette in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese industriali, con facoltà di successive alienazioni.

È opportuno ancora una volta riaffermare, di fronte alle istanze che da molte parti sono state presentate, che le operazioni del « Mediocredito », data la particolare finalità delle operazioni stesse, non possono servire per l'esercizio delle aziende. A queste necessità provvede il normale sistema bancario con operazioni a breve termine. Se sarà necessario, altri o diversi provvedimenti saranno presi; ma la attuale maggiore liquidità del sistema del credito permette già un più ampio respiro per le medie e le piccole industrie.

Era inevitabile che le imprese passassero per la « stretta » del credito: per risanare la economia e nello stesso tempo come conseguenza del risanamento:

una necessità, perché in una economia di rapina, qual'è quella in periodo di crescente inflazione, la restrizione del credito, come abbiamo detto all'inizio, è un freno potente alla speculazione, forza motrice nella spirale prezzi-salari (e non è facile, in determinate circostanze, vedere la linea di demarcazione fra la onesta e la non onesta speculazione);

una conseguenza, perché quanto più progrediva il risanamento della economia e questa acquistava forza sul piano della produzione e della stabilità dei prezzi, tanto più le imprese avevano necessità di credito (una economia in espansione – e i numeri indici della produzione lo stanno a dimostrare – non ha mai sufficienti capitali da investire o sufficiente credito per l'esercizio).

Ma oggi la « stretta » del credito può considerarsi ormai superata, almeno nella sua fase critica. La difesa della moneta, costantemente fatta dal 1947 ad oggi, ha portato ad un incremento notevole del risparmio monetario. I depositi fiduciari presso le aziende di credito, ammontanti alla fine del 1947 a 1014 miliardi, sono saliti al 31 dicembre 1951 a 2688 miliardi, pari cioè a 48 volte il 1938 e sono in continuo aumento, mentre il rapporto fra impieghi e depositi, superando la percentuale regolamentare del 75 per cento, è stato – alla fine del 1951 – di 78,3 per cento.

Intanto continua il rientro, nel sistema bancario ordinario dei pre-finanziamenti fatti a grandi aziende per le quali si è poi provveduto con le disposizioni legislative sovra indicate (F. I. M., I. R. I., ecc.), o per le quali si sta provvedendo (E. N. I.).

Occorre invece, ripetiamo, ai fini di una maggiore e migliore e più economica produzione, mettere a disposizione della media e piccola industria mezzi finanziari destinati al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti: il che è solo possibile con operazioni a medio termine.

FONDI E TASSO DI INTERESSE

Il fondo di dotazione del Mediocredito (articolo 16) è stato previsto di 60 miliardi di lire (15 miliardi di lire mediante versamento da effettuarsi dal Tesoro dello Stato a carico del bilancio dell'esercizio 1951-52; 45 miliardi di lire mediante trasferimento all'Istituto, nel limite di tale importo, delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitale ed interessi, sui finanziamenti concessi a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258).

La somma è indiscutibilmente rilevante, tanto più se si mette in relazione ai precedenti stanziamenti. Ma occorre fare di più. Per questo è stato predisposto un comma aggiuntivo all'articolo 16 per fare affluire al fondo di dotazione del Mediocredito i rientri di alcuni finanziamenti fatti alle industrie coi provvedimenti già indicati, in modo da elevare il fondo di dotazione verso i 100 miliardi di lire. Se si costituirà, come è augurabile, in ogni regione, l'Istituto previsto dalla legge 22 giugno 1950, n. 445 (salvo trovare una formula per la coesistenza in alcune regioni delle Sezioni speciali), poiché è stabilito nella legge n. 445 che gli Istituti possono partecipare al regionale fino all'importo massimo di un decimo della rispettiva massa fiduciaria amministrata, è facile ritenere che, pur stando assai al di sotto della percentuale prevista, possano essere raccolti circa altri 100 miliardi di lire I 200 miliardi di lire – poco meno o poco più – che così vengono destinati al medio credito, costituiscono indubbiamente una massa monetaria che la media e piccola industria non ha mai avuto a sua disposizione. Senza tener conto:

a) dei fondi che potranno affluire attraverso il drenaggio che sul mercato finanziario potranno fare i titoli obbligazionari o buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dagli istituti di cui all'articolo 15 in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese industriali. In questo modo, in forma indiretta, si dà alla media e piccola industria la possibilità di accesso al mercato dei valori mobiliari che, altrimenti, ad esse sarebbe praticamente precluso dalle più allettanti offerte della grande industria. Ma poiché è provato che il costo della emissione di nuovi titoli (per ragioni giuridiche, tecniche e di propaganda) è in rapporto al volume della emissione ed è progressivamente più basso quanto maggiore è invece il capitale richiesto, sarà opportuno che il « Mediocredito » regoli la emissione delle obbligazioni o dei buoni pluriennali in modo che ogni emissione abbia il più vasto mercato finanziario e che il costo di emissione sia conseguentemente il più basso;

b) del ricavato dei prestiti esteri che il Mediocredito, per lo svolgimento della sua attività, potrà contrarre direttamente, previa autorizzazione del Comitato interministeriale del credito (articolo 17). Anche con questa disposizione si pone la media e piccola industria, indirettamente, sullo stesso piano della grande industria alla quale è relativamente facile contrarre prestiti esteri diretti. Si apre

così, attraverso il Mediocredito, alla media e piccola industria il mercato internazionale del credito.

Vogliamo sperare che il Governo si faccia sollecito iniziatore di trattative per prestiti esteri, particolarmente con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo la quale, fra gli altri, nel 1950, ha fatto tre prestiti, all'Etiopia, al Messico e alla Turchia, destinati esclusivamente alla media e piccola industria.

Il « Mediocredito » (come del resto gli Istituti regionali e le Sezioni speciali) non fa raccolta di risparmio sotto qualsiasi forma (articolo 14) e pertanto non ha le relative spese.

Pur valutando il costo del denaro (il più caro è evidente quello raccolto a mezzo di obbligazioni o buoni pluriennali o a mezzo prestiti, ma quantitativamente è il minore) e pur tenendo conto delle spese di amministrazione, che saranno ridottissime per il Medio-credito e per gli stessi istituti regionali in quanto devono operare a mezzo della organizzazione delle aziende di credito partecipanti, si ritiene che il saggio di interesse da applicare alle varie forme di operazioni non debba superare il 6-6,50 per cento. Sarà dato così un altro notevole vantaggio (il problema del costo del denaro dovrà essere una buona volta affrontato e risolto) alle medie e piccole industrie.

CONCLUSIONE

I provvedimenti contenuti nel disegno di legge n. 2511, presi in funzione anticiclica, daranno, certamente, una notevole spinta alla nostra economia e all'incremento della nostra occupapazione. Anche il provvedimento contenuto al capo IV, e che ora abbiamo esaminato, risponde pienamente alle esigenze del momento: non soltanto perché attraverso una più razionale attrezzatura produttiva si allarga il mercato e si creano così nuove occasioni di lavoro, ma principalmente perché il provvedimento è destinato ad operare immediatamente e nel modo più efficace, in un settore la cui capacità produttiva è parzialmente utilizzata. È infatti alla metalmeccanica che andranno, in altissima percentuale, le somme finanziate alla media e piccola industria per il rinnovo, l'ampliamento o la costruzione degli impianti: saranno diecine e diecine di miliardi di lire di commesse che potranno passare nel più breve tempo in lavorazione, mentre attraverso la rotazione dei fondi di dotazione sarà assicurato un continuo notevole carico di lavoro.

L'Assemblea, sensibile sempre a quanto può costituire incentivo alla occupazione e quindi ad un più alto tenore di vita del nostro popolo, darà certamente la sua approvazione al provvedimento che il Governo le ha sottoposto.

FASCETTI, *Relatore*.

Capo V.

CREDITO ALL'ARTIGIANATO

Onorevoli Colleghi! — Nella relazione governativa al presente disegno di legge, è stata provata, con dati inconfutabili, la impossibilità per i lavoratori artigiani di procurarsi il credito necessario allo sviluppo ed alla difesa della loro benefica attività, vuoi per le garanzie che essi non possono offrire per i finanziamenti richiesti, vuoi per l'alto prezzo del denaro che eventualmente potrebbero, a tale scopo, procurarsi.

È noto a tutti l'intervento dello Stato per facilitare il credito all'artigianato; dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, che costituiva la « Cassa per le imprese artigiane » ai finanziamenti E. R. P. per l'acquisto di macchine, utensili ed attrezzature, al prestito di 4.625.000 dollari dell'Export-Import Bank. Ma mentre le due forme di assistenza creditizia straniere hanno favorito aziende artigiane specializzate o provviste di mezzi notevoli, la « Cassa per le imprese artigiane », per il suo carattere eccessivamente centralizzato e la insufficienza dei mezzi a disposizione, non ha adempiuto una azione in capillarità, o quanto meno di vasta espansione, come invece richiede questa speciale forma di credito.

Ed è per questo che il disegno di legge in esame alla Camera, sulle esperienze già avvenute e tenuto conto – sia pure parzialmente – dei desiderata delle categorie interessate, si ispira al criterio fondamentale di ridurre l'onere dei finanziamenti, e mentre *decentra* la loro erogazione con l'avvalersi di Istituti ed Aziende ovunque diffusi, facilita altresì notevolmente la concessione delle garanzie da offrirsi dalle aziende artigiane ed interviene con un concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura del 3 per cento, in ragione di 300 milioni annui, per cinque anni, a partire dal corrente esercizio finanziario 1951-52.

Tra tutti i sistemi per realizzare una notevole provvista di mezzi, è sembrato il più

efficace quello del *risconto del portafoglio*; il che consente di avvalersi di banche regionali o locali che, vivendo *in loco*, possono con maggiore rapidità e cognizione di causa, esaminare le varie richieste di credito, e lascia la responsabilità delle singole operazioni a tali Istituti i quali, così operando, eliminano l'eccessivo accentramento che da tutti si lamentava nei confronti della citata « Cassa per le imprese artigiane ».

La nuova Cassa, che ai sensi dell'articolo 30 è autorizzata a riscontare gli effetti riferentisi alle operazioni di finanziamento a medio termine, limita pertanto la sua attività ad integrare le disponibilità finanziarie degli Istituti e delle Banche, per il credito destinato solo all'impianto, all'ampliamento e ammodernamento di tali aziende artigiane.

Né alla Commissione speciale è sfuggita la necessità di provvedere più ampiamente anche al cosidetto *credito di esercizio* che tanto è reclamato dalle categorie interessate, ma l'impossibilità di provvedere da parte del Tesoro ad uno stanziamento maggiore di quello previsto dall'articolo 32 del disegno di legge – che pur eleva gli attuali 500 milioni a 5.500 milioni di lire – ha fatto ritenere di non dover trattare, in questa sede, di un siffatto credito, limitandosi a raccomandare a competenti organi di Governo di studiare la possibilità di disporre, non appena lo consentano le condizioni del Bilancio, ulteriori stanziamenti che permettano – mediante maggiori dotazioni – l'incremento del *credito di esercizio* alle aziende artigiane.

È apparso inoltre utile che venga estesa la garanzia accordata dallo Stato ai capitali ed agli interessi relativi a prestiti contratti all'Estero, con la preventiva autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, anche alle obbligazioni, che la Cassa potrebbe essere autorizzata ad emettere. Tali facoltà, rese efficienti dalla garanzia statale, potranno assicurare l'eventuale alternativa – ove i prestiti esteri non possano essere accordati – e prevenire l'opportunità di una integrazione di essi.

Del resto, anche l'analoga legge 29 luglio 1949, n. 475, prevede, per gli Istituti di credito fondiario, edilizio, agrario e di miglioramento, la possibilità della emissione di siffatto genere di obbligazioni.

L'articolo 36 regolamenta i privilegi che possono essere accordati agli Istituti ed alle Banche, sul macchinario del debitore e sui crediti dipendenti da contratti di forniture.

Dagli articoli 39 a 44 del presente disegno di legge, viene definita l'organizzazione amministrativa della Cassa che, naturalmente, riforma quella preesistente in rapporto alla diversa struttura costituzionale della Cassa stessa ed ai suoi compiti che sono notevolmente mutati.

Essa – come anche rileva la relazione ministeriale – in analogia alla organizzazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie – avrà un Consiglio generale ed un Consiglio di amministrazione, ai quali i funzionari dello Stato parteciperanno soltanto per funzioni di vigilanza e revisione.

La Commissione, come sopra è accennato, non ritiene che con questo provvedimento legislativo si esaurisca l'annoso ed urgente problema del credito all'artigianato, ma nella sua maggioranza ha preso atto con vivo compiacimento di questo nuovo sforzo che il Governo ha fatto, mostrando tangibilmente il suo apprezzamento sul valore dell'artigianato nella economia nazionale e sui bisogni di questa provvida categoria di lavoratori. La Commissione pertanto ha considerato questo nuovo passo come arra sicura di una prossima soddisfacente soluzione del problema creditizio artigianale.

FORESI, *Relatore*.

CAPO VI.

COSTRUZIONE DI METANODOTTI E RICERCHE DI IDROCARBURI

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con gli articoli 49 e 50 si autorizza la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da imputarsi per lire 10 miliardi all'esercizio 1951-52 e per lire 10 miliardi all'esercizio 1952-53, e da destinare:

a) per finanziamenti della costruzione di metanodotti per il trasporto dei prodotti estratti dai giacimenti individuati a seguito delle ricerche di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e all'articolo 3 della legge 27 maggio 1940, n. 580;

b) per finanziamenti delle ricerche di idrocarburi di cui ai predetti articoli.

La ampia discussione avvenuta in Assemblea nei giorni 23 e 24 aprile (cioè pochi giorni orsono) sul disegno di legge n. 2101 per la istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E. N. I.) e nella quale è stato fatto il punto sulla attuale situazione delle ricerche, della coltivazione e della distribuzione degli idro-

carburi, mi esonera dal ripetere dati e circostanze ormai noti.

Nella discussione ora ricordata, da ogni settore vennero sollecitati i necessari finanziamenti per lo sviluppo di questo settore; e pertanto sono certo che l'Assemblea approverà il provvedimento sottoposto alla sua approvazione.

FASCETTI, *Relatore*.

CAPO VII.

COSTRUZIONI NAVALI PER LA MARINA MERCANTILE

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 marzo 1949, n. 75, nella sua esecuzione, ha potuto assolvere nella massima parte, agli scopi per i quali fu deliberata.

Come è noto, tale legge aveva il duplice intento di assicurare lavoro ai cantieri navali e di dare navi di qualità alla marina mercantile.

La legge fondamentale fu poi integrata con un successivo provvedimento legislativo dell'8 settembre 1951, n. 902, che, apportando un ulteriore stanziamento di 8 miliardi e 600 milioni, ha consentito di attuare più larghe iniziative nel campo armatoriale.

Con i fondi stanziati sono state costruite o sono in corso di costruzione le seguenti unità:

TABELLA *A*.

Unità ammesse ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, costruite o in corso di costruzione al 15 aprile 1952.

Navi da passeggeri e miste (Gruppo Finmare)							N.	12	per T. S. L.	134.450
Motocisterne (Armamento libero)							»	7	» »	43.897
Navi da carico secco:										
Gruppo Finmare					N.	2	per T. S. L.	3.120		
Armamento libero					»	14	» »	18.807		
						—		—	» 16	» » 21.927
Naviglio vario (Armamento libero):										
Frigorifere					N.	8	per T. S. L.	10.700		
Posacavi					»	1	» »	2.500		
Trasporto gas in bombole					»	2	» »	650		
Bacino galleggiante					»	1	» »	19.000		
Pontoni di sollevamento					»	3	» »	2.200		
Motoscafi trasporto passeggeri					»	16	» »	491		
						—		—	» 32	» » 35.698
Navi da pesca (Armamento libero):										
Motopescherecci:										
Art. 2	N.	65	per T. S. L.	3.367						
Art. 26	»	106	» »	2.317						
Art. 27	»	167	» »	3.000						
Totali	N.	338	per T. S. L.	8.684	N.	338	per T. S. L.	8.684		
Grande pesca:										
Nave fattoria	N.	1	» »	22.500						
Cacciabaleniere	»	12	» »	6.000						
	13	per T. S. L.		28.500	»	13	» »	28.500		
									Totale pesca	» 351 » 37.184
									TOTALE GENERALE	N. 418 per T. S. L. 273.156

Riteniamo opportuno specificare quali sono le navi ancora in corso di costruzione o di allestimento, indicando lo stato di avanzamento al 31 marzo 1952 e tutto ciò per dimostrare qual'è il volume attuale di lavoro a disposizione dei cantieri italiani per conto di nazionali.

TABELLA *B*.

COMMITTENTE	CANTIERE	T. S. L.	TIPO	STATO DI AVANZAMENTO AL 31 MARZO 1952	
Società Italia	Ansaldo – Genova Sestri	25.000	Passeggeri		in allestimento
» »	»	25.000	»		impostata con prefabbricazione materiali
Lloyd Triestino	Ansaldo – Muggiano	11.400	Mista	88,59	varata in allestimento
Società Adriatica . . .	Cantieri Navali – Taranto	5.200	»	81%	idem
Società Tirrenia . . .	Cantieri Navali Riuniti – Palermo . .	5.250	»	94,73%	idem
» » . . .	»	5.250	»	80,40%	idem
» » . . .	»	5.250	»	66,05%	idem
» » . . .	Navalmeccanica – Castellammare di Stabia	5.250	»	85,14%	varata in allestimento
» » . . .	»	5.250	»	77,34%	idem
Unione Ligure Armamento	Ansaldo – Muggiano	12.100	Motocisterna	80,24%	varata in allestimento
A. G. I. P.	Cantieri Navali Riuniti – Ancona . .	11.900	»	90,33%	idem
Società Sicula Navigazione e Matteo Enrico	Cantieri Navali – Taranto	1.700	Carico	95%	idem
Compagnia Italiana Navi Cablografiche .	Navalmeccanica . .	2.500	Posacavi	30,27%	idem
Antartide	C. R. D. A. – Monfalcone	22.500	Nave fattoria	15,41%	idem
		143.550			

Per completare le notizie circa le attuali condizioni di lavoro dei cantieri stessi, è opportuno segnalare quali sono le commesse estere attualmente conferite ai cantieri medesimi, e cioè:

2 navi da 5000 tonnellate a Riva Trigoso ed una identica al cantiere di Livorno per la Grecia;

1 petroliera da 10.000 tonnellate a Monfalcone per conto della Società svizzera Delfinia.

Si deve, infine, ricordare che è in corso di costruzione un primo nucleo di navi da guerra per conto della marina militare per circa 10.000 tonnellate di stazza lorda.

Le navi in costruzione nei cantieri italiani, di fronte alla potenzialità produttiva dei cantieri stessi valutata normalmente su circa 300.000 tonnellate di stazza lorda annue, sono tali non soltanto da non saturare tale capacità produttiva, ma da rendere evidente l'urgenza di adottare nuovi provvedimenti che

assicurino, al più presto possibile, almeno una relativa attività di lavoro ad evitare gravi fenomeni di disoccupazione.

Il programma tracciato dal disegno di legge in esame per raggiungere tale intento ha sempre non soltanto il fine sociale sopraindicato, ma il contemporaneo scopo di poter arricchire di navi di qualità la nostra marina mercantile.

È per questo che, essendo stata diligentemente studiata la situazione del naviglio mercantile nazionale anche in relazione alla situazione delle flotte degli altri paesi marittimi e considerato l'andamento del mercato dei noli, in confronto alle esigenze molteplici delle esportazioni e delle importazioni, si è giunti alla conclusione che sia più conveniente stimolare l'attuazione di un programma di costruzione di navi-cisterna che abbiano tutte le caratteristiche di navi moderne specificamente adatte agli attuali bisogni del traffico petroliero e alle richieste prevalenti nel campo internazionale.

Si è potuto accertare che i cantieri esteri sono attualmente saturi di lavoro e non accettano nuove ordinazioni per consegne anteriori al 1956: mentre si è constatato che nei cantieri italiani è possibile realizzare una consegna di navi cisterne nei termini normali di costruzione e, se impostate nel corrente anno, entro il 30 giugno 1954.

Tale situazione permette di poter andare incontro ai precisi intendimenti del ceto armatoriale che per le circostanze sopra accennate considera eminentemente utile attuare la costruzione di navi cisterniere preferendole alle navi di altro tipo.

D'altra parte l'iniziativa privata deve essere incoraggiata ed attuata.

Pur potendosi ottenere – come abbiamo detto – che la costruzione di navi cisterne possa verificarsi nei normali termini di consegna, resta pur sempre da affrontare e risolvere il problema relativo al maggior costo delle costruzioni navali italiane in confronto di quelle estere europee. Tale maggior costo deriva da questi principali elementi:

1°) elevato costo di molti materiali e sopratutto di quelli siderurgici e di molti lavorati e macchinari nazionali;

2°) inferiore rendimento tecnico-economico in confronto dei cantieri del Nord-Europa, specialmente per mancanza di continuità di programmi di lavoro;

3°) forti quote di spese generali in gran parte dovute alla scarsezza di produzione;

4°) alti costi di finanziamenti;

5°) gravami per i contributi sindacali e assicurazioni sociali;

6°) oneri fiscali.

A questi elementi vanno aggiunti quelli di carattere permanente dovuti, per taluni complessi industriali, al mancato ricondizionamento del personale alle possibilità di lavoro.

Gli studi all'uopo fatti con molta cura e diligenza dai competenti uffici e che noi abbiamo attentamente esaminati hanno portato alla conclusione che la differenza media di prezzo per le navi cisterniere si aggira sulle lire 100.000 a tonnellata di stazza lorda rispetto al prezzo inglese; il che rappresenta circa il 40 per cento del prezzo medio di lire 240.000 a tonnellata.

Mentre con la legge Saragat il contributo dello Stato venne commisurato alla effettiva differenza del prezzo fra i cantieri nazionali e quelli esteri, e cioè nella misura massima del 33 per cento, per la costruzione di navi cisterne il concorso dello Stato è stato limitato alla metà della differenza di prezzo e quindi praticamente a circa il 20 per cento di esso. Tutto ciò ha potuto verificarsi per quella fortunata coincidenza dell'interesse che tale tipo di navi ha suscitato nel ceto armatoriale italiano in relazione alla rapida possibilità di utilizzo delle navi stesse nel campo internazionale cisterniero.

Il disegno di legge proponeva, pertanto, (articolo 51) un contributo dello Stato non superiore a lire 60.000; ma con l'emendamento proposto dal Relatore ed accettato dalla Commissione tale contributo è stato ridotto a lire 50.000, essendosi potuto accertare che, come abbiamo già rilevato, la differenza di prezzo può determinarsi in lire 100.000 a tonnellate di stazza lorda.

La riduzione di tale contributo consentirà, senz'altro, indipendentemente da eventuali ulteriori attenuazioni dello stesso contributo, di poter costruire circa 20.000 tonnellate di stazza lorda in più di cisterne, tenuto conto dello stanziamento previsto dal disegno di legge di 12 miliardi.

Un altro aspetto interessante della ripresa del mondo armatoriale italiano ha condotto alla constatazione che gli intendimenti di ordinare navi cisterne sono stati così densi e documentati da suggerire l'opportunità di un criterio di discriminazione che è consistito nell'introdurre nella legge in esame un sistema di gara tra gli armatori che intendono far costruire cisterne nei cantieri italiani, gara che dovrà manifestarsi e attuarsi nella offerta di una riduzione sul contributo di lire 50.000 che lo Stato darà, come abbiamo

visto, per ogni tonnellata di stazza lorda di navi da costruire.

La introduzione della gara, attuabile dato lo speciale carattere di questo provvedimento, è stata unanimemente accolta ed elogiata dalla vostra Commissione speciale, la quale ha ravvisato nel provvedimento stesso, oltre che un elemento fondamentale di grande valore morale, un positivo apporto all'attuazione dei fini sociali previsti dalla legge che coincide con la possibilità di costruire un maggior complesso di tonnellaggio e di identificare fino a quale limite l'iniziativa privata ha effettivamente bisogno dell'intervento dello Stato.

È questo un esperimento dal quale potranno trarsi notevoli elementi ed insegnamenti non solo nel settore specifico delle costruzioni navali, ma anche negli altri settori dove l'intervento dello Stato è reclamato dai vari ceti interessasi.

A questo gruppo di navi cisterniere, che saranno rappresentate quasi esclusivamente da due tipi e cioè da cisterne da 12.000 tonnellate di stazza e circa 18.000 di portata e di 20.000 tonnellate di stazza e circa 30.000 di portata, la legge in esame assicura tutte quelle facilitazioni fiscali già in atto in base alle precedenti leggi.

Fra le facilitazioni fiscali la più importante è la esenzione della imposta sul reddito per un periodo di 3 anni e quella dell'esenzione dalla requisizione e dal noleggio obbligatorio per un periodo di 5 anni, salvo naturalmente situazioni eccezionali di grave emergenza.

Notiamo che i chiarimenti dati nella relazione ministeriale ai vari articoli del disegno di legge sono più che sufficienti ad illustrarne la portata; ma, anche in relazione agli emendamenti presentati dal Relatore e approvati dalla Commissione, riteniamo opportuno rilevare quanto segue.

Come già sopra abbiamo indicato, allo *articolo 51* è stata apportata la modifica della riduzione del contributo da 60.000 a 50.000 lire la tonnellata.

Non sarà certo questo contributo che sarà corrisposto, ma sarà quello medio risultante dalla gara e stabilito coi criteri indicati all'articolo 52; ma tale contributo medio che è applicabile per tutte le navi fino a 12.000 tonnellate di stazza lorda verrà ulteriormente ridotto dell'1 per cento per ogni 1000 tonnellate o frazioni di 1000 tonnellate superiori a 500, per le navi di tonnellaggio superiore a 12.000.

Tale accorgimento e tale riduzione si sono ritenute necessarie sia perché le navi di maggior tonnellaggio hanno, in realtà, un prezzo unitario minore e sia specialmente per evitare che l'iniziativa privata si indirizzi quasi esclusivamente verso la costruzione di navi di oltre 20.000 tonnellate di stazza perché richieste maggiormente dal mondo internazionale; il che avrebbe portato alla conseguenza gravissima di limitare solo a 3 cantieri italiani la possibilità di lavoro.

L'*articolo 52* fissa il principio della gara e ne disciplina lo sviluppo e l'attuazione, dando al Governo il criterio per la determinazione del contributo medio.

È opportuno rilevare una innovazione giudiziosa ed encomiabile, attuata per la prima volta, e cioé quella relativa alla presentazione di una garanzia da parte di coloro i quali intendono partecipare alla gara. Nell'attuazione delle precedenti leggi si è potuto constatare che, in alcuni casi, coloro i quali avevano ottenuto l'ammissione ai benefici stabiliti dalla legge non hanno poi dato esecuzione alle costruzioni autorizzate, creando difficoltà nei cantieri assegnatari e facendo venir meno quegli scopi sociali che rappresentavano – come abbiamo detto – uno dei fini fondamentali della legge.

Nel caso attuale un tale pericolo si ritiene scongiurato dal fatto che il concorrente alla gara deve, insieme alla istanza-offerta, presentare la fide-jussione di un istituto o di una azienda di credito per l'importo di lire 5000 per tonnellata di stazza lorda, ciò che rappresenta per le cisterne di 12.000 tonnellate una garanzia di 60 milioni e per quelle di 20.000 una garanzia di 100 milioni.

Tali somme, mentre verranno rimborsate a coloro che abbiano iniziato la costruzione nei termini stabiliti dalla legge, verranno incamerate nella ipotesi contraria.

A proposito di questo articolo è stato approvato l'emendamento del Relatore di sostituire il penultimo comma per coordinarlo con l'altro emendamento riguardante l'attribuzione di una parte dei contributi per la costruzione di navi minori.

La Commissione ha approvato un articolo aggiuntivo proposto dal Relatore, che per ora si indica come il *52-bis*, che sostanzialmente ha un fine ben identificato.

Con le disposizioni contenute in tale articolo si è inteso di far fruire di una parte dei benefici fissati dalla legge coloro i quali, specialmente per le sollecitazioni avute dai cantieri nazionali, si fossero indotti o si inducessreo prima della pubblicazione della legge a passare ai cantieri stessi ordinazioni di cisterne, alleggerendo in tal modo la crisi

della disoccupazione incombente nei cantieri medesimi.

I benefici concessi si limitano, però, alla corresponsione del contributo medio che verrà a risultare dalla gara ed alla possibilità di ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 58 del disegno di legge. Tutto ciò sempre alle condizioni che gli armatori, le cui navi siano state o fossero impostate dopo il 1° febbraio 1952, concorrano alla gara e riescano nella graduatoria dei vincitori di essa e con la limitazione di cui al successivo articolo 55.

Richiamiamo poi l'attenzione della Camera sul contenuto dell'*articolo 55* che, insieme al successivo articolo (55-*bis*) proposto dal Relatore e approvato dalla Commissione, intende portare un ulteriore elemento di equilibrio e di moralizzazione della legge. Infatti con l'articolo 55 si fissa il principio che non possono essere attribuiti ad alcuno benefici per una seconda nave, prima che siano accolte le domande di coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione contenuta entro un limite non superiore al 10 per cento del contributo che sarebbe risultato in base all'offerta meno favorevole delle otto scelte per il calcolo del contributo medio.

Questa norma dà garanzia di non concentrare su alcune sole grandi imprese una grossa quota del tonnellaggio costruibile. Con l'emendamento proposto dal Relatore e approvato dalla Commissione e di cui all'articolo « 55-*bis* » si è stabilito che coloro i quali siano ammessi ai benefici della legge non possono cedere, sotto pena di decadenza, i diritti derivanti dall'ammissione, e tutto ciò al fine di evitare riprovevoli speculazioni.

Articolo 56-bis. La legge in esame ha, come suo fine, lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione.

È apparso evidente al Relatore e alla Commissione l'opportunità di considerare anche le esigenze dei cantieri minori che costruiscono navi a scafo metallico fino a un tonnellaggio non superiore alle 2000 tonnellate e che pure impiegano varie migliaia di operai; non essendo sembrata sufficiente fonte di lavoro quella che deriverà dall'approvazione del disegno di legge n. 2608 attualmente in esame alla Camera dei Deputati, che prevede la rinnovazione del naviglio di cabotaggio mettendo a disposizione contributi per 900 milioni.

Con l'emendamento suddetto si è stabilito il principio di usufruire fino al limite di 600 milioni della disponibilità che deriverà dai risultati della gara per destinarla a favorire la costruzione per conto di nazionali di navi a scafo metallico da 500 a 2000 tonnellate, da carico secco o liquido, o di rimorchiatori da affidare a cantieri italiani medi e piccoli che costruiscono in ferro o ai cantieri che non avessero commesse per la costruzione di navi cisterne di cui alla presente legge.

A queste navi verrà concesso un contributo nella misura di lire 130.000 a tonnellate di stazza lorda, così come previsto nel richiamato disegno di legge n. 2608 in esame alla Camera.

Gli *articoli 56, 57, 58 e 59* sono di per se stessi sufficientemente chiari e giustificati.

All'*articolo 60* è stato proposto un perfezionamento per ridurre da 6 mesi a 4 il termine massimo per l'inizio della costruzione, e tutto ciò per facilitare il più possibile l'afflusso di lavoro per i cantieri nazionali.

Con l'*articolo 61* si è voluto accordare alle navi cisterne che non abbiano ottenuto l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge o a quelle di tonnellaggio inferiore alle 10.000 tonnellate di stazza lorda e superiori alle 2000 previste dall'articolo 56-*bis*, la possibilità di ottenere i benefici indicati nell'articolo stesso e tutto ciò al fine di facilitare la costruzione di navi e quindi dare possibilità di ulteriore lavoro per i cantieri nazionali.

L'*articolo 63* naturalmente evita un evidente cumulo di benefici previsti dall'attuale legge e dalle leggi precedenti che sono ancora in funzione; mentre gli *articoli 64 e 65* regolano la ripartizione della spesa nei vari esercizi.

Sono stati presentati alla Commissione due emendamenti: uno da parte dell'onorevole Dugoni ed uno da parte degli onorevoli Maglietta e Montagnana, emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione stessa.

Con il primo si proponeva di riservare il 20 per cento del costruendo naviglio cisterniero alle società del gruppo Finmare ». La Commissione ha ritenuto, nella sua maggioranza, del tutto inutile una norma del genere; in primo luogo perché la gara è aperta a tutti e quindi non è preclusa alle Società facenti parte del gruppo « Finmare » la possibilità di parteciparvi ed in secondo luogo perché si è ritenuto che le Società del gruppo « Finmare » si trovino ancora di fronte alla esigenza e alla necessità di completare il ciclo costruttivo delle proprie unità da passeggeri e miste per assolvere ai servizi di linea interessanti il Paese; il che comporta per loro notevoli ulteriori oneri.

D'altra parte è evidente che l'iniziativa di partecipare alla gara per le cisterne deve derivare da una autonoma deliberazione degli

organi responsabili delle singole società e dalla *holding* finanziaria.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, per il quale si vorrebbe riservare ai cantieri dell'Italia meridionale e insulare un terzo dell'ammontare globale delle costruzioni di cisterne, la Commissione lo ha considerato inattuabile ed inutile.

Inattuabile perché contrastante sostanzialmente con il sistema della gara; inutile perché è certo che tutti i cantieri del Mezzogiorno, che già hanno stipulato i relativi compromessi, avramnno indubbiamente quel volume di lavoro che è compatibile con le loro possibilità produttive e con le relative consegne di materiali siderurgici.

Onorevoli Colleghi, non vi può essere dubbio che l'attuazione del disegno di legge così come proposto od emendato, una volta divenuto norma operante, consentirà veramente di realizzare i fini voluti dal Governo e cioè, come già abbiamo detto, assicurare, per almeno due anni, un notevole lavoro ai Cantieri navali nazionali e un rilevante tonnellaggio di moderne navi-cisterna alla nostra marina mercantile. Ma per raggiungere compiutamente ed efficacemente tali fini è necessario che siano affrettati al massimo i tempi per la promulgazione di questa legge, dato che qualsiasi ritardo ne potrebbe compromettere, in modo sostanziale, i resultati da tutti auspicati.

Siamo certi che voi avvertendo questa preoccupazione saprete, in conseguenza, uniformarvi la vostra azione deliberante.

In tal modo voi avrete, ancora una volta, bene meritato verso la Patria.

ANGELINI, *Relatore*.

CAPO VIII.

ADDESTRAMENTO E IMPIEGO DI MANO D'OPERA DISOCCUPATA.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da ogni parte viene richiesto al Governo di compiere il più grande sforzo per una possibile riduzione del numero dei disoccupati parziali o totali. Non vi è chi non sottolinei l'urgenza di adempiere nel migliore dei modi a questo supremo dovere sociale.

I cantieri-scuola di rimboschimento e di lavoro hanno dato sin qui efficaci risultati, tendendo essi ad assistere direttamente, sotto forma di *retribuzione* e non di *sussidio*, i lavoratori privi di occupazione.

L'articolo 66 del disegno di legge prevede una assegnazione straordinaria di 36 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, indipendentemente dai 10 miliardi, autorizzati nel bilancio preventivo di spesa del Ministero del lavoro, per l'esercizio 1952-53, che già è stato presentato al Parlamento. Assegnazioni queste destinate alla istituzione dei cantieri di lavoro e di rimboschimento nonché dei corsi di riqualificazione. Tali forme di assistenza, come asserisce la relazione ministeriale, consentiranno di occupare per 3 o 6 mesi ben 300 mila lavoratori per il piano tecnico già predisposto ed in corso di attuazione, nonché altri 570 mila per il piano attualmente allo studio.

I concetti a cui si ispira il provvedimento in esame modificano notevolmente e più utilmente i criteri sin qui seguiti, uscendo dal piano occasionale ed inorganico degli interventi, con la attuazione di un programma che tenga conto sul piano nazionale oltreché locale di tutti i mezzi che, ai fini dell'assorbimento della mano d'opera disoccupata. possono essere usati attraverso questa legge e valendosi anche delle altre leggi analoghe. E sarà così che le opere da eseguirsi mediante i cantieri vedranno la stretta collaborazione del Ministero del lavoro con quelli dei lavori pubblici e dell'agricoltura, per assicurare una buona ed utile esecuzione delle opere ed impiegare il maggior numero di unità lavorative disoccupate.

Il desiderio di dare all'occupazione una più lunga durata, ha fatto prevedere nel nuovo piano un impiego previsto fino a sei mesi, mentre l'istituzione dei cantieri stagionali viene a soccorrere – specialmente nel settore agricolo – i lavoratori che solo periodicamente possono essere chiamati al lavoro.

Da molte parti è emerso nella Commissione il voto che sia provveduto quanto prima ad una assistenza per le malattie dei lavoratori dei cantieri, assistenza che, se non potrà essere inquadrata nel normale sistema assicurativo vigente, potrà tuttavia essere offerta nelle forme che il competente Ministero più volte ha manifestato il vivo desiderio di attuare.

Non è cambiato il principio secondo il quale rimane a carico dell'Ente gestore il costo del materiale occorrente per la esecuzione dei lavori inerenti al cantiere; ad evitare però che gli Enti ed Amministrazioni locali, aventi minori disponibilità di bilancio ed ai quali invece più grande incomba la necessità di assistere i disoccupati, rimangano esclusi dalle possibilità di valersi dei cantieri di lavoro, l'articolo 67 di questo progetto di legge autorizza una assegnazione straordi-

naria di 5 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

FORESI, *Relatore*.

CAPO IX.

CASE PER I LAVORATORI.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il piano che è in esame alla Camera prevede, per quanto riguarda l'incremento della occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori, la concessione della garanzia dello Stato alle obbligazioni che l'I. N. A.-Casa potrà emettere, ai sensi della legge in vigore, per anticipare nel settennio in corso (e cioè non oltre il 31 marzo 1956) quelle costruzioni che dovrebbero essere eseguite con i fondi affluenti durante il periodo successivo, sia da parte dello Stato che dai redditi degli immobili già costruiti ed affittati sulla base del piano settennale.

La legge istitutiva del piano (28 febbraio 1949, n. 43) previde all'articolo 21 che l'I. N. A.-Casa potesse essere autorizzata a tali emissioni di obbligazioni. L'attuale disegno di legge, per assicurare il successo di questa iniziativa, fissa all'articolo 68 che alle obbligazioni di cui parlasi venga accordata la garanzia dello Stato.

Si tratta evidentemente di un provvedimento di vasta portata poiché la pronta esecuzione – attraverso emissione di obbligazioni – di un programma che verrebbe altrimenti a diluirsi nel lungo periodo di 25 anni, offre l'eccezionale opportunità per dare impulso determinante al piano che così benefici effetti ha prodotto sulla occupazione dei lavoratori e sul grave problema degli alloggi. E la garanzia dello Stato può considerarsi un elemento essenziale di successo di questa operazione che ha già avuto il pieno favorevole orientamento del Comitato di attuazione del piano preposto all'impiego dei fondi ed incaricato della formulazione dei programmi di costruzioni.

Circa l'opportunità di questo provvedimento – che attraverso l'I. N. A.-Casa produce, come l'esperienza dimostra, la concentrazione di sforzi notevoli verso settori dove maggiore è il bisogno, dove più celermente si può intervenire e dove esistono già i meccanismi adatti per passare alla *immediata azione* – la Commissione si è quasi unanimemente espressa in senso favorevole, convinta come è stata della preminenza del bisogno di alloggi in tante nostre città e della capacità che questa iniziativa possiede per accelerare il ritmo dell'economia nazionale e per combattere la disoccupazione.

La maggioranza della Commissione confida quindi che la Camera voglia approvare l'iniziativa del Governo che ha inteso di potenziare l'attività dell'I. N. A.-Casa, con le disposizioni previste dall'articolo 68 del presente disegno di legge.

* * *

In questo settore degli investimenti edilizi, oltre le disposizioni intese a far convergere verso gli Istituti per le case popolari e verso gli Enti locali apprezzabili possibilità di credito, fa d'uopo rilevare la concessione di 25 miliardi di mutui a basso saggio d'interesse, da parte della Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di case popolari e popolarissime in breve periodo di tempo, nonché la possibilità di fruire di altri 35 miliardi per finanziamenti di opere a pagamento differito, sulle disponibilità degli Istituti previdenziali ed assicurativi.

FORESI, *Relatore*.

CAPI X e XI.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO TEMPORANEO PER INVESTIMENTI INTESI A COMBATTERE LA DISOCCUPAZIONE – DISPOSIZIONI FINALI

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione non ha avuto modo di esaminare analiticamente i mezzi di finanziamento del disegno di legge per lo sviluppo della economia e dell'occupazione. Non è pertanto possibile chiarire il suo punto di vista in proposito.

A titolo di illustrazione del disegno di legge, si riportano in allegato alcune tabelle da cui risultano le ripartizioni dello stanziamento per anno finanziario e per oggetto, le spese effettive e quelle per movimento di capitale, nonché i mezzi di copertura per i primi due esercizi e l'analisi del rapporto tra entrata o spese effettive e i movimenti di capitali per i primi due esercizi.

La Commissione aveva iniziato la discussione sul contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione, contributo sul quale taluni colleghi, anche a nome delle associazioni sindacali, avevano espresso dubbi e formulato riserve.

Il Ministro Pella, intervenuto alla discussione, a sua volta ha avuto modo di chiarire

la portata del provvedimento, di natura contingente ed eccezionale.

Su proposta del relatore, il Ministro Pella ha manifestato favorevole avviso alla esenzione dell'artigianato dal versamento della quota del contributo dovuto. La definizione dell'artigianato dovrebbe essere analoga alla determinazione effettuata ai sensi della legislazione sociale per gli assegni familiari.

La Commissione si rimette alle decisioni dell'Assemblea alla quale spetta ogni facoltà di indicare eventuali diversi sistemi di finanziamento che possano coprire le erogazioni previste dal disegno di legge, in forma tributaria o extra-tributaria.

Il relatore, tuttavia, ritiene suo dovere di formulare l'augurio che, sia pure con qualche accorgimento e con qualche modifica perequativa di carattere tecnico, l'Assemblea approvi il proposto tributo che permette di sopperire alle esigenze di un provvedimento atteso da molta parte dell'opinione pubblica

I. — *Ripartizione degli stanziamenti per anno finanziario e per oggetto.*

(in miliardi)

ESERCIZIO FINANZIARIO	Cassa Mezzogiorno	Fondo rotazione agricolo	Bonifica miglioramento	Medio credito	Cassa artigianato inter.	Metanodotti	Marina mercantile	Cantieri lavoro	TOTALE
1951-52 . . .	—	—	—	60	5,3	10	—	20	95,3
1952-53 . . .	—	25	13	—	0,3	10	3	21	72,3
1953-54 . . .	—	25	—	—	0,3	—	5	—	30,3
1954-55 . . .	10	25	—	—	0,3	—	4	—	39,3
1955-56 . . .	10	25	—	—	0,3	—	—	—	35,3
1956-57 . . .	10	25	—	—	—	—	—	—	35
1957-58 . . .	10	—	—	—	—	—	—	—	10
1958-59 . . .	10	—	—	—	—	—	—	—	10
1959-60 . . .	10	—	—	—	—	—	—	—	10
1960-61 . . .	110	—	—	—	—	—	—	—	110
1961-62 . . .	110	—	—	—	—	—	—	—	110
TOTALE. . .	280	125	13	60	6,5	20	12	41	557,5

II. — *Ripartizione degli stanziamenti tra spese effettive e movimento di capitali.*

	Cassa Mezzogiorno	Fondo di rotazione	Bonifica miglioramento	Medio credito	Cassa artigianato	Metanodotti	Marina mercantile	Cantieri lavoro	TOTALE
	Nel complesso fino al 1961-62:								
Spesa effettiva	280	—	13	—	1,5	20	12	41	367,5
Movimento di capitali . .	—	125	—	60	5	—	—	—	190
TOTALE. . .	280	125	13	60	6,5	20	12	41	557,5
	Per i primi due esercizi 1951-52 e 1952-53:								
Spesa effettiva	—	—	13	—	0,6	20	3	41	77,6
Movimento di capitali . .	—	25	—	60	5	—	—	—	90
TOTALE. . .	—	25	13	60	5,6	20	3	41	167,6

III. — *Mezzi di copertura per i primi due esercizi 1951-52 e 1952-53.*

	Fondo rotazione	Bonifica e miglioramento	Medio credito	Cassa artigianato	Metanodotti	Marina mercantile	Fondo cantieri	TOTALE
Prestito	—	—	—	0,6	10	—	20	30,6
Prestito collegato con l'operazione in sterline	—	—	45	—	—	—	—	45
Contributo straordinario	25	—	15	5	10	3	21	79
Bilancio 1952-53 . . .	—	13	—	—	—	—	—	13
TOTALE . . .	25	13	60	5,6	20	3	41	167,6

IV. — *Analisi del rapporto tra entrate o spese effettive e movimento di capitali per i primi due esercizi 1951-52 e 1952-53.*

ESERCIZIO FINANZIARIO	ENTRATE			USCITE		
	Effettive	Movimento capitali	TOTALE	Effettive	Movimento capitali	TOTALE
1951-52	20	75,6	95,6	30,3	65	95,3
1952-53	72	—	72	47,3	25	72,3
TOTALE . . .	92	75,6	167,6	77,6	90	167,6

AVVERTENZA. — Lo stanziamento dei metanodotti è stato compreso tra le spese effettive.

Nota. — Tutte le tabelle si riferiscono al testo del disegno di legge proposto dal Governo e non tengono conto dell'unica modifica proposta dalla Commissione, consistente nello stanziare 10 miliardi per la Cassa per il Mezzogiorno per l'esercizio 1953-54, e nel ridurre da 110 a 100 miliardi lo stanziamento per lo stesso oggetto per il 1961-62.

SULLO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

CAPO I.

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

ART. 1.

Il piano generale di opere straordinarie da attuarsi a norma della legge 10 agosto 1950, n. 646, dalla « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale » (Cassa per il Mezzogiorno) è formulato dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1 della predetta legge per un periodo di dodici anni, fino al 1962.

Il piano suaccennato riguarda, oltre i lavori compresi nel secondo comma dell'articolo 1 della stessa legge 10 agosto 1950, n. 646, opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

ART. 2.

Alla lettera *c*) dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituite le seguenti:

« *c*) per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro in favore della Cassa il contributo annuo di lire 80 miliardi;

« *d*) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1954-55 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del predetto Ministero in favore della Cassa il contributo annuo di lire 90 miliardi;

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I.

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente:

« I Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonché la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

ART. 2.

Alla lettera *c*) dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituite le seguenti:

« *c*) per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il contributo di lire 80 miliardi;

« *d*) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;

« *e*) per ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi ».

CAPO II.

CREDITO PER OPERE IRRIGUE, MACCHINE AGRICOLE E COSTRUZIONI RURALI

ART. 3.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione, per la concessione di anticipazioni agli istituti esercenti il credito, con preferenza, a parità di condizioni, agli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, per mutui a favore di agricoltori singoli od associati, da impiegarsi nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione di coloni, rifugio di bestiame, conservazione o elaborazione di prodotti, oppure nell'acquisto di macchine agricole di produzione italiana. I mutui potranno essere concessi anche a società, enti o consorzi che si propongano di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acque per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione di impianti aziendali o consortili.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57. Ogni anticipazione annua sarà destinata, per 7,5 miliardi a mutui per opere di irrigazione, per 7,5 miliardi a mutui per acquisto di macchine, per 10 miliardi a mutui per costruzioni rurali. Ove le anticipazioni disponibili, e le somme ritornate al fondo per l'ammortamento dei mutui, non vengano assorbite per gli scopi suddetti, esse, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro del tesoro, potranno essere destinate a mutui per opere di miglioramento agrario di altro genere.

Il fondo di cui al primo comma, fino al 30 giugno 1962 è incrementato dalle quote di ammortamento per capitale e per interesse corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli Istituti, secondo il disposto dell'articolo 6.

« *e*) per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;

« *f*) per l'esercizio finanziario 1961-62, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi ».

CAPO II.

CREDITO PER MACCHINE AGRICOLE, OPERE IRRIGUE E COSTRUZIONI RURALI

ART. 3.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni a istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, da preferire a parità di condizioni, per la concessione, a favore di agricoltori, singoli od associati, con preferenza ai piccoli ed ai medî, ed alle cooperative di conduzione, di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana, ovvero di prestiti e di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli.

I prestiti ed i mutui potranno essere concessi anche a consorzî, enti e società che si propongono di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acqua per irrigazione nelle zone in cui i proprietarî fondiarî non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.

Per le predette operazioni di credito agrario, alle quali gli istituti di credito prescelti sono autorizzati anche in deroga ai proprî statuti, valgono le norme del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel capo secondo della presente legge.

ART. 4.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà stabilita la quota del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposita convenzione, che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro del tesoro stipuleranno con i predetti Istituti.

ART. 3-*bis*.

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57, è autorizzata l'annua anticipazione di lire 25 miliardi, da iscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essa sarà destinata per 7,5 miliardi a prestiti per acquisto di macchine, per 7,5 miliardi a prestiti ed a mutui per opere di irrigazione, per 10 miliardi a prestiti ed a mutui per costruzioni rurali.

Tale ripartizione potrà essere annualmente variata, qualora se ne ravveda la opportunità, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1962 dalle quote di ammortamento per capitale e per interesse, corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli istituti, secondo il disposto dell'articolo 6.

ART. 4.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite, entro il 31 ottobre 1952, le quote del Fondo da concedere in anticipazione ai singoli istituti di credito per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

Per gli anni successivi la ripartizione avrà sempre luogo entro il 31 ottobre precedente l'esercizio finanziario a cui è attribuito lo stanziamento.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposita convenzione che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro del tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti.

ART. 4-*bis*.
(*già art. 7*).

Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per mutui o prestiti aventi lo stesso oggetto della operazione di credito da cui hanno origine e saranno ripartite tra gli istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo.

ART. 4-*ter*.

Le somme eventualmente non impegnate dal Fondo, sia che si riferiscano agli stanzia-

menti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi della contabilità generale dello Stato.

ART. 5.

Le anticipazioni di cui all'articolo 3 dovranno essere impiegate dagli Istituti fino al 30 giugno 1962 esclusivamente in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti.

Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi di progetti e di macchine e l'ammontare massimo dei mutui saranno determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro del tesoro.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

L'ammortamento da parte dei mutuatari sarà compiuto in cinque anni per i mutui riguardanti acquisto di macchine agricole e opere di irrigazione, e in dieci anni per quelli riguardanti costruzioni rurali. Gli eventuali mutui sostitutivi di cui al 2° comma dell'articolo 3 saranno tutti estinti in cinque anni.

ART. 6.

L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuta:

a) in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;

b) in cinque anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione a pioggia e in otto anni per prestiti o mutui destinat ad opere di irrigazione con altro sistema;

c) in otto anni per prestiti o mutui da impiegare nella costruzione di edifici per il ricovero del bestiame, per la conservazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e in dodici anni per prestiti o mutui da impiegare nella costruzione di edifici rurali per abitazione dei coltivatori.

I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione di cui all'articolo 4.

Identico.

Le annualità d'ammortamento e gli interessi saranno versati dagli Istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1962. Da tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata. Gli Istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Identico.

Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.

Identico.

ART. 7.

Le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto del mutuo da cui hanno origine, e saranno ripartite tra gli Istituti secondo il primo comma dell'articolo 4.

ART. 8.

Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui all'articolo 3 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materie di miglioramenti fondiari.

La concessione dei predetti mutui da parte degli Istituti è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.

ART. 9.

Ai mutui, di cui all'articolo 5, ed agli atti e formalità concernenti i mutui stessi, si applicano tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, nonché quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia.

ART. 10.

Le disponibilità liquide del fondo di rotazione sono tenute in conto infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART. 7.

(*Vedi articolo 4*-bis).

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Ai mutui, di cui all'articolo 5, ed agli atti e formalità concernenti i mutui stessi, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie nonché le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

ART. 10.

L'anticipazione di lire 25 miliardi prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-1953 al 1956-57 sarà versata in semestralità anticipate su un conto infruttifero intestato al Fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del Fondo e in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni previsti dall'articolo 5.

ART. 10-*bis*.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà approvato il regolamento del Fondo, nonché ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge.

Il Fondo può funzionare anche prima della approvazione del regolamento.

ART. 11.

La anticipazione annua di lire 25 miliardi di cui all'articolo 3 sarà iscritta per ciascun esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO III.

BONIFICHE, MIGLIORAMENTI FONDIARI

ART. 12.

È autorizzata per l'esercizio 1952-53 la spesa di lire 13 miliardi, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario, ai sensi dello stesso decreto, alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate per eventi bellici, nonché all'onere dipendente dalla revisione dei prezzi per le opere pubbliche di bonifica già eseguite.

CAPO IV.

CREDITO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE

ART. 13.

È istituito, con sede in Roma, un ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, denominato « Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito).

L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 15, 1° comma, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali, con particolare riguardo alle imprese che impiegano notevoli aliquote di mano d'opera in zone nelle quali la disoccupazione è più intensa.

ART. 14.

L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 15, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predette a favore di medie e piccole imprese industriali;

ART. 11.

Soppresso.

CAPO III.

BONIFICHE, MIGLIORAMENTI FONDIARI

ART. 12.

Identico.

CAPO IV.

CREDITO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE

ART. 13.

È istituito l'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.

L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 15, 1° comma, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali.

ART. 14.

L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 15:

a) *identico;*

b) effettuare finanziamenti contro cessione di garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari o buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese industriali, con facoltà di successive alienazioni.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto allo Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese industriali.

È fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese industriali.

ART. 15.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 13, fra quelli, già costituiti o che si costituiranno, contemplati dall'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonché i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine.

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) *identico;*

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto allo Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 15.

Identico.

Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 14, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Identico.

ART. 16.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 60 miliardi. A costituirlo si provvede:

a) per lire 15 miliardi, mediante versamento da effettuarsi dal Tesoro dello Stato a carico del bilancio dell'esercizio 1951-52;

b) per lire 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto, nel limite di tale importo, delle somme nette derivanti dai rimborsi che, alle scadenze contrattuali, affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitale e interessi, sui finanziamenti concessi a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi lo importo di lire 45 miliardi quale controvalore della corrispondente parte in lire sterline mutuate ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1961, di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

I predetti buoni novennali possono essere versati dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto di emissione a rimborso dei finanziamenti dal medesimo concessi.

I rapporti finanziari nascenti dall'applicazione del presente articolo saranno regolati con apposita convenzione con il Tesoro dello Stato, l'Istituto di emissione e l'Ufficio italiano dei cambi.

Non possono consentirsi proroghe ai pagamenti di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 258.

ART. 17.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, potrà valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.

ART. 18.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.

ART. 16.

Identico.

a) *identico;*

b) per lire 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto, nel limite di tale importo, delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitale e interessi, sui finanziamenti concessi a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, e designati:

a) cinque dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) sette dal Ministro del tesoro, dei quali: tre indicati dall'Associazione bancaria italiana; due dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane e due dall'Associazione nazionale fra le Banche popolari italiane;

c) tre dal Ministro dell'industria e commercio, su indicazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, fatta con le modalità che saranno stabilite dal Ministro stesso.

I membri del Consiglio generale non possono appartenere a consigli di amministrazione e alla direzione degli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 15. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni previste negli articoli 25 e 27.

Il presidente del Consiglio generale è eletto dal Consiglio stesso fra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito e risparmio.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.

ART. 20.

Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che l'Istituto può compiere;

b) stabilisce annualmente la percentuale massima di finanziamento che può essere concessa a ciascuno degli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 15, o che dovrà fissarsi in relazione anche al volume dei crediti a medio termine complessivamente concessi da ciascun istituto o azienda di credito a piccole e medie imprese industriali;

c) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 21;

d) designa due revisori effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 25;

e) approva annualmente il bilancio dell'Istituto e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.

ART. 19.

Identico.

a) *identico;*

b) *identico;*

c) tre dal Ministro dell'industria e commercio, su indicazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Le designazioni saranno fatte con le modalità che verranno stabilite dai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, nelle rispettive competenze.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è designato dai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma.

Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'articolo 19.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'articolo 14. Tale facoltà non è delegabile neppure in casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale nella prima seduta successiva alle relative deliberazioni.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni e da approvarsi dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.

ART. 22.

Identico.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Identico.

ART. 23.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Le disponibilità liquide dell'Istituto sono tenute in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale, fra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti;

uno dal Ministro del tesoro;

ART. 25.

Identico.

uno dal Ministro dell'industria e commercio.

I due revisori supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale ed uno dal Ministro del tesoro.

I revisori durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per i sindaci.

ART. 26.

Sono estese alle operazioni effettuate dall'Istituto; nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Sono estesi all'Istituto i benefici in materia di tasse sugli affari e di imposta di ricchezza mobile, previsti nel secondo e terzo comma del predetto articolo 6.

ART. 27.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione assistono due delegati, da nominarsi uno dal Ministro del tesoro e l'altro dal Ministro dell'industria e commercio.

Qualora ritengano che una deliberazione non sia conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, i delegati ne avvertono il consiglio deliberante affinché la modifichi, e se il consiglio stesso non vi provvede, ne informano prontamente l'organo di vigilanza. Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

ART. 28.

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, nonché per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

ART. 26.

Gli atti di costituzione degli Istituti regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono registrati a tassa fissa e gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.

Identico.

Identico.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

CAPO V.

CREDITO ALL'ARTIGIANATO

ART. 29.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 31, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, destinate ad operazioni di credito dirette all'impianto, all'ampliamento ed all'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, delle imprese artigiane.

ART. 30.

La Cassa è autorizzata a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 31, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e dalle aziende di credito predette a favore di imprese artigiane;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane.

È fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane.

Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 31 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana sarà fissato anno per anno dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

CAPO V.

CREDITO ALL'ARTIGIANATO

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) il Banco di Napoli;
b) il Banco di Sicilia;
c) la Banca nazionale del lavoro;
d) il Monte dei Paschi di Siena;
e) l'Istituto di San Paolo di Torino;
f) il Banco di Sardegna;
g) l'Istituto centrale delle banche popolari;
h) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
i) le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria;
l) le banche popolari e cooperative;
m) le casse rurali ed artigiane.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potranno essere autorizzati a compiere operazioni con la Cassa altri istituti o aziende che si costituiscano per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle attività artigiane.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Il fondo di dotazione della Cassa è elevato a lire 5.500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di 5.000 milioni, da effettuarsi in unica soluzione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1951-52, in aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, i quali saranno destinati alle operazioni previste dall'articolo 30 della presente legge nei modi e termini stabiliti col successivo articolo 45.

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 31.

L'importo del fondo è di lire 1.500 milioni, che sarà conferito dal Ministro del tesoro in ragione di lire 300 milioni all'anno per 5 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Le concessioni del contributo sul fondo sono deliberate da apposito Comitato tecnico, nei limiti e con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente.

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'articolo 30 effettuate dalla Cassa sarà determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota del 50 per cento da destinare al fondo ordinario di riserva, sono devoluti ai partecipanti fino a concorrenza del 4 per cento del fondo di dotazione.

L'eventuale eccedenza è destinata al fondo di riserva straordinario.

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

I prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 31 per gli effetti della presente legge, hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura.

Le parti possono convenire che il privilegio sia limitato ad alcuni dei beni predetti.

Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni:

a) il credito deve risultare da atto scritto, anche se non autenticato, contenente il riferimento alla presente legge, registrato presso l'ufficio del registro della circoscrizione in cui l'impresa artigiana ha la sua sede;

b) se il privilegio ha per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, l'atto da cui risulta il credito deve essere trascritto nel registro di cui all'articolo 1524 del Codice civile;

c) se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti da contratti di forniture, l'atto da cui risulta il credito deve essere notificato al terzo debitore.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia di cui all'articolo 2755 del

ART. 36.

Identico.

Codice civile ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 2756 e seguenti dello stesso Codice.

ART. 37.

Alle operazioni che gli istituti e le aziende di credito indicati nell'articolo 31 sono autorizzati a compiere ai sensi della presente legge sono estese le agevolazioni previste all'articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, integrate dalle seguenti.

Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera *b*) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera *c*) dell'articolo suddetto.

L'esenzione delle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di persona diversa dal mutuatario.

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.

ART. 38.

Identico.

ART. 39.

Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e designati:

a) quattro dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

b) nove dal Ministro del tesoro, di cui cinque indicati dagli istituti ed aziende di credito partecipanti, uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane, uno dall'Associazione nazionale delle banche popolari, uno dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane;

c) due dal Ministro dell'industria e commercio in rappresentanza delle categorie artigiane.

I membri del consiglio generale non possono far parte dei consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti o delle aziende di credito di cui all'articolo 31. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni di cui agli articoli 44 e 47.

ART. 39.

Identico.

Il presidente del Consiglio generale è eletto dal Consiglio tra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.

ART. 40.

Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa può compiere;

b) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 41;

c) designa due revisori effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 44;

d) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;

e) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 31, che la Cassa potrà assumere.

ART. 41.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è designato dai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma.

Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'articolo 39.

ART. 42.

Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'articolo 30. Tale facoltà non è delegabile, neppure nei casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale nella prima seduta successiva alle relative deliberazioni.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interessi da applicare alle varie forme di opera-

ART. 40.

Identico.

ART. 41.

Identico.

ART. 42.

Identico.

zioni, e da approvarsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.

ART. 43.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa.

ART. 44.

Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

uno dal Consiglio generale, fra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti;

uno dal Ministro del tesoro;

due dal Ministro dell'industria e commercio, di cui uno in rappresentanza delle categorie artigiane.

I due revisori supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale ed uno dal Ministro del tesoro.

I revisori durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per i sindaci.

ART. 45.

La Cassa provvederà con gestione autonoma alla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate direttamente alle imprese artigiane fino alla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.

La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1956 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'articolo 30 della presente legge.

ART. 46.

Resta ferma la garanzia statale del 70 per cento prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, limitatamente alle eventuali perdite accertate nelle operazioni della Cassa perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 43.

Identico.

ART. 44.

Identico.

ART. 45.

Identico.

ART. 46

Identico.

ART. 47.

La Cassa è sottoposta a vigilanza ai termini dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione assistono due delegati, da nominarsi, uno dal Ministro del tesoro e l'altro dal Ministro dell'industria e commercio.

Qualora ritengano che una deliberazione non sia conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, i delegati ne avvertono il consiglio deliberante affinché la modifichi, e, se il consiglio stesso non vi provvede, informano prontamente l'organo di vigilanza. Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

ART. 47.

Identico.

ART. 48.

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa, nonché per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

ART. 48.

Identico.

CAPO VI.

COSTRUZIONE DI METANODOTTI E RICERCHE DI IDROCARBURI

CAPO VI.

COSTRUZIONE DI METANODOTTI E RICERCHE DI IDROCARBURI

ART. 49.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da imputarsi per lire 10 miliardi all'esercizio 1951-52 e per lire 10 miliardi all'esercizio 1952-53, e da destinare:

a) per finanziamenti della costruzione di metanodotti per il trasporto dei prodotti estratti dai giacimenti individuati a seguito delle ricerche di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e all'articolo 3 della legge 27 maggio 1940, n. 580;

b) per finanziamenti delle ricerche di idrocarburi di cui ai predetti articoli.

ART. 49.

Identico.

ART. 50.

I finanziamenti previsti dall'articolo 49 sono concessi con decreto dei Ministri della industria e commercio, delle finanze e del tesoro.

ART. 50.

Identico.

I Ministri predetti sono autorizzati a stipulare le convenzioni necessarie per la esecuzione di quanto disposto nel presente capo.

CAPO VII.

COSTRUZIONI NAVALI PER LA MARINA MERCANTILE

ART. 51.

Alle navi mercantili da carico liquido di un tonnellaggio di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e con una velocità alle prove con metà del carico di almeno 15 nodi, che siano costruite in cantieri italiani per conto di nazionali, possono essere concessi i benefici di cui agli articoli 7, lettera *a*), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Alle navi di cui al primo comma può essere altresì concesso un contributo non superiore a lire 60.000 per tonnellata di stazza lorda.

Il committente ammesso ai benefici previsti dal presente capo deve presentare al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla registrazione, il contratto di commessa documentato dei piani e delle specifiche.

ART. 52.

Coloro che intendono concorrere ai benefici di cui all'articolo 51 devono presentare istanza al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e nella istanza devono offrire una riduzione nella misura del contributo indicato nell'articolo stesso.

Le istanze-offerte devono essere presentate in buste chiuse sigillate, a tergo delle quali saranno annotate la data e l'ora della presentazione. L'istanza-offerta deve essere garantita da fidejussione di un istituto o di una azienda di credito ritenuta idonea dal Ministero della marina mercantile, per l'importo di lire 5.000 per tonnellata di stazza lorda della cisterna richiesta. Le istanze non accompagnate dal documento relativo alla fidejussione bancaria non possono essere prese in considerazione.

Il contributo che sarà corrisposto a tutti coloro che saranno ammessi ai benefici sarà uguale alla media risultante dalle otto offerte diverse più vantaggiose per l'Amministrazione, presentate da richiedenti diversi.

Saranno accolte, oltre che le otto domande le cui offerte sono risultate le più favorevoli, le altre che, con la riduzione offerta, si avvi-

CAPO VII.

COSTRUZIONI NAVALI PER LA MARINA MERCANTILE

ART. 51.

Identico.

Alle navi di cui al primo comma può essere altresì concesso un contributo non superiore a lire 50.000 per tonnellata di stazza lorda.

Identico.

ART. 52.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

cinino maggiormente alla media di contributo sopra indicato.

Qualora fosse presentato un numero di domande inferiore a otto da parte di richiedenti diversi, la media si farà sulla base delle domande pervenute al Ministero.

Entro dieci giorni dal ricevimento della partecipazione ufficiale dell'ammissione, effettuata a mezzo della Capitaneria di porto competente, gli ammessi ai benefici devono comunicare al Ministero se si impegnano a procedere alla commessa del lavoro.

La fidejussione è liberata per coloro che rinuncino e per coloro che, avendo accettato, abbiano iniziato la costruzione nel termine stabilito. La somma oggetto della fidejussione è incamerata, se coloro che abbiano fatto un'offerta di riduzione uguale o maggiore alla media del contributo che sarà corrisposto non inizino nel termine la costruzione, e in ogni altro caso in cui la costruzione non sia iniziata nel termine stesso.

Il tonnellaggio complessivo di navi cisterne ammissibile ai benefici previsti dal presente capo sarà stabilito in relazione allo stanziamento di cui all'articolo 64 e al contributo da corrispondere.

Se nel termine previsto dal primo comma non siano presentate domande sufficienti a coprire il tonnellaggio di cui al comma precedente, il Ministro della marina mercantile ha facoltà di riaprire detto termine per non oltre tre mesi dalla scadenza, ma il contributo medio applicabile resta stabilito in quello risultato dalla applicazione del terzo e quinto comma.

Identico.

Identico.

Identico.

Il tonnellaggio complessivo di navi cisterne ammissibile ai benefici previsti dal presente capo sarà stabilito in relazione allo stanziamento di cui all'articolo 64, ridotto della somma di cui all'articolo 56-*bis*, e al contributo da corrispondere.

Identico.

ART. 52-*bis*.

Possono partecipare alla gara, secondo le norme e con l'osservanza degli adempimenti stabiliti dal presente capo, armatori italiani i quali, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano già commesso la costruzione di navi cisterna, aventi i requisiti indicati nel primo comma dell'articolo 51, a cantieri italiani che abbiano impostato o impostino le navi nel periodo di tempo intercorrente fra il 1° febbraio 1952 e il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Se la gara darà esito favorevole agli armatori di cui al precedente comma, gli armatori stessi saranno ammessi soltanto al godimento del beneficio del contributo medio.

Gli armatori di cui al presente articolo possono chiedere altresì i finanziamenti di cui all'articolo 58 e non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 60, per quanto riguarda l'inizio della costruzione.

ART. 53.

Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo medio stabilito in base all'articolo 52 sarà corrisposto per intero per le prime 12.000 tonnellate di stazza lorda.

Il contributo stesso sarà ridotto dell'1 per cento per ogni mille tonnellate o frazione di mille superiore a 500, di tonnellaggio esuberante su quello indicato nel precedente comma.

ART. 53.

Identico.

ART. 54.

L'apertura delle buste contenenti le istanze-offerte, la determinazione della media del contributo e la graduatoria delle istanze in relazione alle offerte di riduzione, ed ogni altra procedura connessa, sono demandate ad una Commissione composta:

1°) del presidente del Consiglio Superiore della marina mercantile, che la presiede;

2°) del direttore generale del naviglio;

3°) del direttore generale della navigazione e traffico;

4°) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

5°) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

Adempirà la funzione di segretario della Commissione un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore a consigliere.

ART. 54.

Identico.

ART. 55.

Non potranno essere concessi i benefici previsti dal presente capo per la costruzione di altre navi cisterna ad armatori i quali, a giudizio della Commissione, di cui all'articolo 54, siano risultati direttamente o indirettamente già assegnatari di una nave cisterna, prima che siano accolte le domande di coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione contenuta entro un limite non superiore al 10 per cento del contributo che sarebbe risultato in base all'offerta meno favorevole tra le otto scelte per il calcolo del contributo medio.

Se vi siano richiedenti diversi in condizione di parità, sarà preferito quello che dimostri di provvedere in proprio, totalmente o in maggior misura, al finanziamento della costruzione.

ART. 55.

Identico.

ART. 55-*bis*.

Coloro i quali, in conseguenza del favorevole risultato della gara, siano ammessi ai benefici del presente capo, non possono ce-

ART. 56.

Il contributo di cui all'articolo 51 è corrisposto in due rate uguali, la prima quando la costruzione ha raggiunto il 50 per cento di stato di avanzamento e la seconda dopo la entrata in esercizio della nave ammessa ai benefici e dopo che gli interessati abbiano presentato la relativa domanda corredata dai documenti indicati nell'articolo 107, lettere *a*) *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), ed *m*), del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e dal certificato di carena, previsto dall'articolo 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

dere i diritti derivanti dall'ammissione. La cessione opera di diritto la decadenza dell'ammissione stessa e dai benefici conseguenti.

La cessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 51 è tuttavia consentita a favore del cantiere costruttore della nave e allo stabilimento costruttore dell'apparato motore.

ART. 56.

Identico.

ART. 56-*bis*.

Della somma risultante, in relazione allo stanziamento di cui all'articolo 64, dalla differenza tra il contributo massimo stabilito dal secondo comma dell'articolo 51 e quello medio calcolato in base all'articolo 52, una quota non superiore a 600 milioni è destinata a favorire la costruzione, per conto di nazionali, di navi a scafo metallico da 500 a 2000 tonnellate di stazza lorda, da carico secco o liquido, e di rimorchiatori da affidare ai cantieri medi e piccoli in ferro e ai cantieri che non avessero commesse per la costruzione di navi cisterne di cui alla presente legge.

A dette navi, oltre ai benefici indicati nel primo comma dell'articolo 51, può essere concesso un contributo nella misura di lire 130.000 a tonnellata di stazza lorda.

Non sono applicabili alle costruzioni di cui al presente articolo il secondo comma dell'articolo 51, e gli articoli 52, 53, 54 e 55 del presente capo.

Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo sia le costruzioni navali del tipo e del tonnellaggio indicato, per le quali fossero state presentate domande nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia quelle per le quali venissero presentate nuove domande entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 57.

I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

ART. 57.

Identico.

ART. 58.

Ai finanziamenti occorrenti per le costruzioni navali di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni del capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Alle operazioni in valuta estera previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, ed ai finanziamenti in valuta estera ed in lire da concedersi ad aziende italiane in dipendenza delle operazioni anzidette, sono applicabili le norme del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, e successive modificazioni, qualora le operazioni medesime siano espressamente destinate alla concessione di finanziamenti a favore della industria delle costruzioni navali e dello armamento, ovvero sia espressamente riconosciuto, nel relativo decreto di autorizzazione del Ministro del tesoro, che tali operazioni rivestono particolare carattere di pubblico interesse.

Nelle operazioni di cui ai precedenti commi possono essere comprese anche quelle ancora occorrenti per l'espletamento del programma di costruzioni navali previsto dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni.

ART. 58.

Identico.

ART. 59.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinché le navi siano costruite in una o più serie dello stesso tonnellaggio, della stessa velocità e delle stesse caratteristiche tecniche.

ART. 59.

Identico.

ART. 60.

Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dai benefici, entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione ai benefici stessi, e devono entrare in effettivo esercizio entro il 30 giugno 1954.

ART. 60.

Le costruzionni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dai benefici, entro 4 mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e devono entrare in effettivo esercizio entro il 30 giugno 1954.

Ove l'inizio della costruzione non avvenga entro il termine sopra indicato, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di prorogare il termine stesso qualora sia provato dagli interessati con elementi e documenti certi che il ritardo non è ad essi imputabile.

Nel caso che la proroga sia concessa, di ugual periodo di tempo è prorogato il termine per l'entrata in esercizio della nave.

ART. 61.

Alle navi cisterne che non abbiano ottenuto l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 51 e alle navi di qualsiasi altro tipo, comprese le navi cisterne di tonnellaggio inferiore a quello indicato nell'articolo stesso, che vengano commesse da nazionali a cantieri italiani, possono essere concessi i benefici degli articoli 7, lettera *a*), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e le facilitazioni di cui all'articolo 58 della presente legge, purché siano osservate le norme richiamate nel precedente articolo 57.

Alle costruzioni di cui al presente articolo non è applicabile la disposizione dell'articolo 60.

ART. 61.

Identico.

ART. 62.

È applicabile per le costruzioni navali di cui al presente capo l'articolo 32 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

ART. 62.

Identico.

ART. 63.

Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano già state o che vengano ammesse ai benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 15 dicembre 1949, n. 943, 12 maggio 1950, n. 348, 5 settembre 1951, n. 902.

ART. 63.

Identico.

ART. 64.

Per provvedere alla applicazione delle disposizioni del presente capo è stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina mercantile la somma di 12 miliardi così ripartita:

3 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53;

5 miliardi per l'esercizio finanziario 1953-54;

4 miliardi per l'esercizio finanziario 1954-55.

ART. 64.

Identico.

ART. 65.

Per il rimborso agli aventi diritto delle spese per apprestamenti difensivi, sarà stanziata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della difesa-marina, la somma di lire 150 milioni, così ripartita:

75 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53;

75 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54.

ART. 65.

Identico.

CAPO VIII.

ADDESTRAMENTO E IMPIEGO DI MANO D'OPERA DISOCCUPATA

ART. 66.

È autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 36 miliardi a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Detta somma verrà iscritta, per 18 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1951-52, e per lire 18 miliardi nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1952-53.

ART. 67.

Per le spese occorrenti alla costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, previste dal quarto comma dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 5 miliardi, da iscriversi, per 2 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52, e per 3 miliardi nel corrispondente stato di previsione per l'esercizio finanziario 1952-53.

CAPO IX.

CASE PER I LAVORATORI

ART. 68.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, può essere concessa la garanzia dello Stato per le obbligazioni che siano emesse dalla gestione I. N. A.-Casa ai sensi dell'articolo 21, 1° comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, allo scopo di anticipare il programma di costruzioni di case.

CAPO X.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO TEMPORANEO PER INVESTIMENTI INTESI A COMBATTERE LA DISOCCUPAZIONE

ART. 69.

È istituito, per il periodo dal 1° marzo 1952 al 31 dicembre 1953, un contributo straordina-

CAPO VIII.

ADDESTRAMENTO E IMPIEGO DI MANO D'OPERA DISOCCUPATA

ART. 66.

Identico.

ART. 67.

Identico.

CAPO IX.

CASE PER I LAVORATORI

ART. 68.

Identico.

CAPO X.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO TEMPORANEO PER INVESTIMENTI INTESI A COMBATTERE LA DISOCCUPAZIONE

ART. 69.

Identico.

rio contro la disoccupazione a carico degli esercenti una attività produttiva di reddito classificabile in categoria *B* e in categoria *C*-1 ai fini della imposta di ricchezza mobile.

Tale contributo non si applica agli esercenti affittanze agrarie e attività professionali e artistiche.

ART. 70.

Il contributo straordinario previsto nel precedente articolo è fissato in ragione del:

a) 4 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonché al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;

b) 2 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione dell'8 per cento.

Agli effetti della determinazione del contributo straordinario, l'ammontare della retribuzione è calcolato secondo le disposizioni concernenti i contributi per assegni familiari, contenute nei decreti legislativi 1° agosto 1945, n. 692, 19 aprile 1946, n. 238, e 25 gennaio 1947, n. 14, tenendosi anche conto delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente per il quale non esista l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

ART. 71.

Il contributo straordinario relativo alle somme dovute per tutti i periodi di paga scaduti in ciascun mese deve essere versato entro i primi 10 giorni del mese successivo in un conto corrente postale intestato alla Tesoreria della provincia nella cui circoscrizione le retribuzioni sono state corrisposte.

Per il calcolo delle ore eccedenti le trentadue settimanali, si ha riguardo all'orario medio settimanale delle settimane di calendario scaduto nel mese precedente; per i lavoratori assunti o licenziati nel corso del mese, l'orario medio settimanale è determinato sulla base dell'effettiva occupazione nel periodo di paga.

ART. 72.

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente, il datore di lavoro deve denunziare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gli estremi della ricevuta

ART. 70.

Identico.

ART. 71.

Identico.

ART. 72.

Identico.

del versamento, indicando l'ammontare della somma versata e delle retribuzioni su cui il contributo è stato commisurato.

Per le retribuzioni previste alla lettera *b*) dell'articolo 70, la denuncia deve indicare, distintamente, quelle corrispondenti al lavoro fino a trentadue ore settimanali e quelle corrispondenti al lavoro per le ore eccedenti.

La denunzia deve essere presentata anche se non esista l'obbligo dell'assicurazione del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro.

La denunzia deve essere redatta in duplice copia, una delle quali è trasmessa dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha il suo domicilio fiscale.

Il controllo delle denunzie è effettuato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in conformità delle direttive dell'Amministrazione finanziaria. Per il controllo da parte dell'Istituto suddetto si applicano le norme contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1937, n. 200, anche per le retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 73.

Il datore di lavoro, che omette di versare il contributo straordinario nei termini stabiliti, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 ed è obbligato al pagamento di una sopratassa pari al 30 per cento dell'ammontare del contributo non versato.

Il datore di lavoro che versa il contributo straordinario in misura inferiore a quella dovuta è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000, nonché al pagamento di una sopratassa pari al 20 per cento della differenza versata in meno.

Salva l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, il datore di lavoro che ometta di presentare nei termini stabiliti la denunzia di cui all'articolo 72 è obbligato al pagamento di una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 20.000.

Per l'accertamento del contributo straordinario non versato e per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capo, nonché per la risoluzione delle contestazioni dipendenti dall'accertamento, si osservano le norme vigenti in materia di imposte dirette.

ART. 73.

Identico.

Il contributo non versato in Tesoreria è riscosso mediante un ruolo straordinario, in unica soluzione, con le norme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Gli agenti della riscossione sono vincolati all'obbligo del non riscosso per riscosso

ART. 74.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il rimborso all'Istituto stesso delle spese riferentisi al controllo delle denunzie delle retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni.

CAPO XI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 75.

Gli oneri derivanti a carico degli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 dalla presente legge saranno fronteggiati come appresso:

per la spesa di miliardi 25 posti a carico dell'esercizio 1952-53, dall'articolo 3, ai fini delle operazioni di credito per opere irrigue, macchine agricole e costruzioni rurali, con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, istituito con l'articolo 69 della presente legge;

per la spesa di miliardi 13 di cui all'articolo 12, relativa ad opere di bonifica e di miglioramento fondiario per l'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi iscritti ai capitoli nn. 125, 126, 128, 136 e 138 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo;

per la spesa di miliardi 15, risultante per l'esercizio 1951-52 dall'articolo 16, lettera *a*), relativo al credito a medio termine alle medie industrie, con il provento del già menzionato contributo straordinario contro la disoccupazione realizzato nell'esercizio stesso;

per la spesa di miliardi 5 di cui all'articolo 32, a carico dell'esercizio 1951-52, per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con il gettito del contributo medesimo;

per la spesa di milioni 300 di cui all'articolo 33, a carico di ciascuno degli esercizi 1951-52 e 1952-53, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'artigianato, con corrispondenti aliquote del provento netto del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325;

ART. 74.

Identico.

CAPO XI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 75.

Identico.

per la spesa di cui all'articolo 49, concernente finanziamenti per la costruzione di metanodotti e ricerche petrolifere, con il provento netto del cennato prestito, relativamente alla quota di 10 miliardi per l'esercizio 1951-52 e con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di uguale importo a carico dello esercizio 1952-53;

per la spesa di milioni 3.075 relativa all'esercizio 1952-53, stabilita dagli articoli 64 e 65 per provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento con il provento del contributo straordinario predetto;

per l'assegnazione straordinaria di 18 miliardi stabilita, a favore del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », dall'articolo 66, per l'esercizio 1951-52, con il provento del prestito di cui alla citata legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e per quella di uguale importo autorizzata dall'articolo medesimo, per l'esercizio 1952-53, con gli introiti derivanti dal menzionato contributo straordinario;

per la spesa di cui all'articolo 67 concernente le spese per costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, con il provento del richiamato prestito, relativamente alla quota di 2 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52, e con il gettito del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di 3 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1952-53.

ART. 76.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.

ART. 77.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 78.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 76.

Identico.

ART. 77.

Identico.

ART. 78.

Identico.